

XLIII.

TORNATA DI VENERDÌ 24 FEBBRAIO 1905

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCORA.

INDICE.

Atti vari	Pag. 1285-1313
Disegno di legge (<i>Seguito della prima lettura</i>):	
Sgravio del debito ipotecario:	1292
GIANTURCO.	1298
MARGHERI.	1292
PRESIDENTE.	1309
Giuramento del deputato Cameroni	1298
Interrogazioni:	
Riduzione dei dazi sulla benzina usata per gli automobili:	
CAMERA (<i>sottosegretario di Stato</i>)	1286
SORANI	1286
Scioglimento del Consiglio comunale di Rimini:	
DI SANT'ONOFRIO (<i>sottosegretario di Stato</i>) 1286-87	
GATTORNO	1287
Agevolezze finanziarie per il mandamento di Spezzano Albanese:	
CAMERA (<i>sottosegretario di Stato</i>).	1288-89
TURCO	1288
Lavoro delle donne e dei fanciulli (laboratori femminili di Firenze):	
DEL BALZO (<i>sottosegretario di Stato</i>)	1289
GUICCIARDINI	1290
Inondazione avvenuta in Bari:	
CAPRUZZI	1291
DI SANT'ONOFRIO (<i>sottosegretario di Stato</i>)	1290
Osservazioni e proposte:	
Disegni di legge ferroviari:	
PRESIDENTE	1313
TURATI	1313
Traforo del Sempione (<i>Plauso per il compi-</i> <i>mento di quest'opera</i>):	
MIRA	1314
PRESIDENTE	1315
TEDESCO (<i>ministro</i>)	1314
Verificazione di poteri (<i>Convalidazione</i>)	1291

La seduta comincia alle ore 14.10.

CIRMENI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo, per motivi di salute, gli onorevoli: Rebaudengo, di giorni 10; Vendramini, di 8. Per motivi di famiglia, l'onorevole Landucci, di giorni 2.

(Sono concessi).

Comunicazione del presidente.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il seguente telegramma pervenuto dal sindaco di Modena: « Questa rappresentanza comunale, che ha profondamente sentita la perdita di Colombo-Quattrofrati Girolamo, raro esempio di civili e private virtù, ringrazia ossequiente la Camera per la parte presa al grave lutto della cittadinanza modenese.

« Per il sindaco
« P. SPINELLI ».

Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni. La prima interrogazione inscritta nell'ordine del giorno è quella degli onorevoli De Felice-Giuffrida, Pasquale Libertini, Grassi-Voces e Aprile al ministro dei lavori pubblici «sulla inopportunità di far fermare a Taormina i vagoni Pullman provenienti dal Continente e sulla necessità di farli continuare sino a Catania».

Poichè nessuno degli interroganti è ora presente, l'interrogazione stessa s'intende ritirata.

Verrebbe quella dell'onorevole Larizza al ministro di grazia e giustizia; ma debbo avvertire l'onorevole Larizza che sullo stesso argomento della sua interrogazione ne furono presentate altre due, le quali però fu-

rono rimandate a domani dietro richiesta del sottosegretario di Stato, il quale trovasi indisposto, sicchè anche la sua verrà rimessa a domani.

LARIZZA. Sta bene.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Sorani al ministro delle finanze « per sapere se, dato lo sviluppo che va prendendo l'automobilismo volto ai pubblici servizi, non creda opportuno diminuire i dazi doganali sulla benzina usata a questo scopo, magari per via di rimborso di parte del dazio ».

Ha facoltà di rispondere a questa interrogazione l'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze.

CAMERA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Io non posso che ripetere le dichiarazioni che fece già l'onorevole ministro, nella tornata del 24 giugno 1904, agli onorevoli Sorani e Sinibaldi, che presentarono identiche interrogazioni.

Il ministro dichiarava allora che era sua intenzione di favorire l'applicazione dell'automobilismo ai pubblici servizi; e questo doveva rassicurare sulle sue buone disposizioni e sulla sua buona volontà di agevolare questa specie di locomozione. Ne è prova la legge che riduce il dazio a 50 centesimi sugli olii minerali greggi e sui residui.

Il ministro allora si augurava che questi olii potessero essere introdotti largamente come combustibile per gli automobili; però debbono purtroppo convenire gli interroganti che le esperienze che si sono fatte per denaturalizzare la benzina sono state infelici e non hanno prodotto quei risultati che se ne attendevano. Il problema della diminuzione del dazio sulla benzina si riannoda a tutto il problema dei dazi sul petrolio, di cui la benzina è il prodotto più raffinato; e poichè il problema dei dazi sul petrolio è grave ed ha un'importanza assoluta per le trattative commerciali ancora pendenti, specialmente con la Russia, è naturale che il problema non possa essere risolto fino a che tutte quante queste trattative non saranno esaurite.

E quale forma di riduzione del dazio sulla benzina potrebbe essere presa in esame per raggiungere lo scopo di agevolare l'automobilismo ai servizi pubblici? Una sola: non certo quella della riduzione dei dazi di confine, ma quella che si può riferire agli abbuoni. Ora, siccome questo problema è molto complesso, e merita di essere esaminato con la massima calma, per le conseguenze che può apportare alla finanza, così

io posso assicurare l'onorevole Sorani, che la promessa che fu già fatta dall'onorevole ministro sarà mantenuta nel senso che si faranno gli opportuni studi al riguardo.

Spero che l'onorevole Sorani, di queste dichiarazioni che confermano la buona volontà del Ministero, vorrà ritenersi completamente soddisfatto.

PRESIDENTE. L'onorevole Sorani ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

SORANI. Completamente soddisfatto non è possibile, perchè da parte del Governo si promette soltanto di fare degli studi; e questo era stato promesso già molti mesi fa, eppure non si è fatto nulla. Ora l'automobilismo applicato ai pubblici servizi va prendendo un grande sviluppo, ed in molti paesi, sprovvisti di viabilità e di linee ferroviarie, è soltanto dall'applicazione di questo nuovo mezzo di trazione che noi aspettiamo il risorgimento delle nostre terre. Merita quindi tutta l'attenzione del Governo questo problema, tanto più che, come il Governo sa, recentemente il secondo Congresso automobilistico tenuto in Torino, ha fatto voti perchè si trovi modo di dare la benzina a prezzo ridotto; poichè è noto a tutti che, mentre il prezzo di origine di questo prodotto è di circa dieci centesimi il litro, in Italia, per l'enorme dazio di cui è gravata, la benzina si paga una lira ed anche più il litro. Ora, dopo che il Governo, e specialmente il Ministero dei lavori pubblici, ha accordato sussidi ai trasporti con gli automobili, non può dall'altra parte mantenere un dazio così forte, perchè allora quello che dà con la mano destra toglie con la sinistra. Mi auguro quindi che, più che accelerare gli studi, trovi la maniera il Governo di accordare l'abbuono sulla benzina che serve agli usi automobilistici. E con questo augurio ringrazio il Governo delle sue buone intenzioni, ma non posso dichiararmi affatto soddisfatto.

PRESIDENTE. Viene ora l'interrogazione che l'onorevole Gattorno, rivolge al ministro dell'interno « per sapere quali furono le cause dello scioglimento del Consiglio municipale di Rimini ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di parlare.

DI SANT'ONOFRIO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Per sapere quali furono le cause dello scioglimento del Consiglio comunale di Rimini, basta leggere la lunga relazione che precede il relativo decreto, che naturalmente non rileggerò, perchè sono sicuro che l'onorevole Gattorno la conosce.

Le riassumerò quindi in poche parole. In primo luogo la metà del Consiglio, cioè venti consiglieri su quaranta, si erano dimessi; secondariamente si doveva formare il bilancio, ed era impossibile farlo con questo numero così ridotto. In terzo luogo l'indirizzo finanziario era errato e sproporzionato alla forza e potenzialità economica del comune e del bilancio stesso, (infatti si è verificato un forte disavanzo); quarto, a metà esercizio, erano già esauriti tutti i fondi a calcolo; il che dimostra come quell'amministrazione fosse imprevedibile e da ciò l'opportunità di scioglierla, affinché il corpo elettorale potesse surrogarla oppure riconfermarle la sua fiducia.

PRESIDENTE. L'onorevole Gattorno ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto della risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato.

GATTORNO. Prima di tutto dichiaro che non sono soddisfatto...

DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato per l'interno. Lo immaginavo.

GATTORNO ...e non sono soddisfatto perchè l'onorevole sottosegretario di Stato tra le ragioni, per le quali si venne allo scioglimento del Consiglio comunale di Rimini ha lasciato una lacuna, quella dell'almanaccamento politico.

Io mi sono tenuto sempre estraneo a tutte le divergenze amministrative concernenti il mio collegio e tra i vari partiti mi sono sempre tenuto imparziale. Ed anche questa volta avrei volentieri taciuto ma, visto luminosamente come il Governo cerchi di impedire tutti i progressi sociali reclamati dal popolo e che l'amministrazione di Rimini voleva secondare, ho creduto mio dovere di denunciare il fatto e le partigianerie personali sulle quali forse dovrò ritornare.

Io mi auguro che il Governo non voglia più oltre irritare una popolazione che è sempre stata patriottica.

DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato per l'interno. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato per l'interno. L'onorevole Gattorno parla di una lacuna nella mia risposta, dicendo che vi era stato nello scioglimento un almanaccamento politico. Io posso assicurare all'onorevole Gattorno che non vi fu nessun almanaccamento. Quel Consiglio comunale è stato sciolto per cattiva amministrazione e non per altro. Se si avesse voluto fare un

almanaccamento politico, si sarebbe sciolto prima delle elezioni politiche.

Quindi nessuno scopo politico. Piuttosto l'onorevole Gattorno dovrebbe sapere...

GATTORNO. È perchè io non posso più parlare!

DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato per l'interno. ...che pochi mesi fa si ebbero le elezioni parziali nelle quali gli amici dell'onorevole Gattorno furono battuti con 300 voti di maggioranza. Che cosa c'entra la politica in questo? Vuol dire che il corpo elettorale non aveva più fiducia negli amici dell'onorevole Gattorno, e questi signori amministratori non se ne sono mostrati intesi per niente, e sono rimasti al loro posto, perchè il rimanere al potere, anche a Rimini, pare non faccia dispiacere. *(Si ride)*.

Debbo aggiungere un'altra cosa. L'onorevole Gattorno avrebbe desiderato che si fossero fatte le elezioni supplementari, ma siccome i consiglieri che si sono dimessi erano 20 sopra 40, cioè, la metà, se queste si fossero indette, siccome vi è la rappresentanza della minoranza, sarebbero riusciti sempre 4 della minoranza; cosicchè il paese, se avesse voluto liberarsi degli attuali amministratori, non vi sarebbe riuscito perchè costoro da 20 sarebbero saliti a 24, e così la volontà del paese non avrebbe potuto trionfare.

L'onorevole Gattorno, che invece vuole che questa volontà passi, dovrebbe essere contento di quanto abbiamo fatto, perchè noi, indicando le elezioni generali, non facciamo che lasciar passare questa volontà.

Spero che l'onorevole Gattorno vorrà dichiararsi soddisfatto. Ad ogni modo posso assicurarlo che, se risulterà qualche cosa di irregolare da parte dell'autorità tutoria, il Governo non mancherà di richiamarla al dovere.

GATTORNO. Domando di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ma che fatto personale!

GATTORNO. Sì, il fatto personale c'è!

PRESIDENTE. Ella non può parlare una seconda volta. Lo stesso onorevole sottosegretario di Stato non si è totalmente conformato al regolamento.

GATTORNO. Ma io non difendevo nè amici, nè nemici; ho accusato il Governo! *(ilarità!)*

PRESIDENTE. Onorevole Gattorno, lasci andare.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Turco al ministro delle finanze « per sapere se intenda, secondando il giusto voto espresso

in pubblici comizi, estendere anche alla zona agraria del mandamento di Spezzano Albanese i provvedimenti promessi per altre regioni in considerazione della mancata produzione agraria ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze.

CAMERA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Per alleviare le condizioni dei proprietari del mandamento di Spezzano Albanese, rese difficili per la mancanza del raccolto, l'amministrazione già da molto tempo dispose che in applicazione del decreto 10 giugno 1817, venisse prorogata la rata dell'imposta sui terreni, testè scaduta, purchè il sindaco di Spezzano Albanese avesse almeno presentato i reclami in massa con l'elenco dei danneggiati dalla mosca olearia. Si fece anche qualche cosa che è quasi in opposizione col compito dell'amministrazione finanziaria, si pregò, cioè, il sindaco di presentare nei termini utili questi reclami; ma tali larghi criteri dell'amministrazione sono rimasti opera vana, perchè quei reclami non sono mai venuti e quindi quel mandamento non può beneficiare della concessione della proroga della rata dell'ultimo bimestre. La stessa cosa deve dirsi dei tre comuni dello stesso mandamento, San Lorenzo del Valle, Tarsia e Terranova di Sibari.

L'onorevole Turco sa che lunedì scorso l'onorevole ministro delle finanze, rispondendo agli onorevoli De Nava, Valentino, Mantica e Scaglione, ha dimostrato come l'amministrazione non poteva, allo stato della legislazione vigente, più largamente interpretare la legge. Se l'onorevole Turco si vuol riferire poi all'intensificazione dei lavori del catasto, la risposta che gli potrei dare non è dissimile da quella data dall'onorevole ministro ai detti onorevoli interpellanti lunedì scorso. Noi possiamo promettere che i lavori continueranno ed aumenteranno nei limiti di ciò che i lavori stessi rappresentavano all'inizio, ma non possiamo fare ciò che si è fatto in Basilicata, perchè in Basilicata i lavori erano molto più innanzi.

Ad ogni modo assicuro l'onorevole Turco che cercheremo di fare del nostro meglio per mettere d'accordo le disposizioni della legge con le necessità provocate dal dissesto di quelle popolazioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Turco per dichiarare se sia sodofatto.

TURCO. Le dichiarazioni dell'onorevole sottosegretario di Stato sono state, come

prevedevo, abili, cortesi, ma poco soddisfacenti. Non ignoro la interpellanza svolta pochi giorni sono dal mio amico onorevole De Nava, e ricordo anche le dichiarazioni fatte in quella circostanza dagli onorevoli ministri delle finanze e del tesoro. Ma, onorevole sottosegretario di Stato, non le sembra che la nostra sia una smania di moleste ripetizioni; noi deputati calabresi non crederemo di aver compiuto mai abbastanza il nostro dovere, di mettere sull'avviso il Governo ed il paese circa la gravissima condizione di cose che si va esasperando in Calabria.

La Calabria fino ad oggi è stata la più pacifica e la più remissiva delle regioni del regno d'Italia, di fronte a tutti gli abbandoni e di fronte a tutte le ingiustizie. Se oggi essa dà continue e molteplici manifestazioni di agitazione, vuol dire che è arrivata ad un punto in cui le vengono meno le condizioni minime di benessere che sono necessarie a garantirne l'esistenza. Dunque noi non abbiamo alcuna smania di renderci queruli per ottenere qualche cosa dal Governo: noi domandiamo provvedimenti di difesa sociale...

CAMERA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Non ho mai detto che i deputati calabresi fossero queruli. (*Si ride*).

TURCO. Ella non ha affermato questo, ma poichè noi deputati calabresi abbiamo in questo momento l'arduo ed ingrato dovere di ripetere le miserie della nostra Calabria alla Camera, magari fino a diventare molesti, io coglievo questa occasione per dire che nessuno potrà tacciarci d'essere molesti nello adempimento di questo nostro dovere.

Il problema meridionale, che è stato da valorosi oratori...

PRESIDENTE. Ma, onorevole Turco, vuol trattare ora il problema meridionale? (*Si ride*).

TURCO. Se ella mi permette, onorevole presidente, debbo dire una sola cosa, ed è che, per i provvedimenti ultimi legislativi, del problema meridionale resta lo stralcio più doloroso, che è il problema calabrese; il Governo ha certo la intenzione di risolverlo adeguatamente, ma deve pur provare coi fatti di voler tradurre in atto la sua intenzione.

Io avevo un modesto dovere da compiere, e lo compio, onorevoli colleghi, quello di ripetere in questa Assemblea nazionale il voto dell'importantissimo comizio di Spezzano Albanese, nel quale, oltre le rappre-

sentanze mandamentali tutte, sono intervenuti (esempio ammirevole di educazione civile) ben 600 operai, i quali domandano al Governo non proroghe, ma una cosa sola, che nella pedestre logica loro è abbastanza equa e giusta: giacchè il reddito è finito, debbono finire anche le imposte che gravavano su quel reddito.

Io mi sono onorato di portare nell'Assemblea nazionale la voce di quel comizio; al Governo ed alla Camera il compito di provvedere.

CAMERA, sottosegretario di Stato per le finanze. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMERA, sottosegretario di Stato per le finanze. Io tengo semplicemente a determinare i limiti del dibattito, onorevole Turco. Se ella vuole in questa sede fare affermazione di aspirazioni, che possono essere anche legittime, dovrà convenire con me che questa è una sede non adatta.

L'onorevole Turco coi suoi colleghi calabresi soltanto deve aiutarci a fare in modo che le disposizioni della legge vigente non sieno violate, e deve concorrere a determinare l'applicazione in quelle regioni, che potranno avere (ed io sono il primo a riconoscerlo) tutto un problema da risolvere per mezzo di disposizioni legislative (problema che può essere secondato) ma che non hanno per nessun verso il diritto di pretendere che le Amministrazioni violino il diritto positivo vigente.

L'onorevole Turco deve convenire con me nel deplorare questa situazione di fatto, ed aiutare il Governo a far rientrare quelle patriottiche popolazioni nella coscienza dei loro doveri, che non si possono per la gente civile scompagnare mai dall'esercizio dei propri diritti.

PRESIDENTE. Segue ora l'interrogazione dell'onorevole Guicciardini al ministro di agricoltura, industria e commercio « per conoscere se creda dare disposizioni per assicurare l'osservanza della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli a Firenze specialmente nei laboratori delle industrie femminili ».

Ha facoltà di rispondere, onorevole sottosegretario di Stato.

DEL BALZO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio. Il Ministero ritiene, come l'onorevole interrogante, indispensabile che la tutela dei lavoratori deboli sia efficace ed effettiva. E, in questo senso, ha diramato sempre le sue istruzioni, soprattutto a quei prefetti da

parte dei quali sembrava poco energica e poco efficace la sorveglianza. Ma, pur troppo bisogna convenire che, finchè non sia organizzato un Ispettorato speciale per l'esecuzione di questa legge, l'esecuzione stessa sarà sempre incompleta. Poichè, come l'onorevole interrogante sa, questa sorveglianza è delegata agli ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, distratti in tante altre cose, e soprattutto poco competenti in questa materia, non corrispondono come si dovrebbe agli scopi della legge. Ma il Ministero ha già compilato uno studio per l'organizzazione d'un Ispettorato per l'applicazione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli.

Appena l'onorevole Guicciardini mosse l'interrogazione, il Ministero si rivolse al prefetto di Firenze, per sapere come è perchè la legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli non fosse eseguita, soprattutto nei laboratori femminili di sarta e modista; e quel prefetto rispose col telegramma che leggerò. (*Segni d'attenzione*).

« Affermo non essere vero che in Firenze e provincia legge lavoro donne fanciulli non sia stata osservata, nè si osservi. Registri prescritti sono regolarmente attivati. Verbal denunce trasmesse Ministero contravvenzioni accertate in buon numero. Relazioni visite praticate, distribuzioni libretti lavoro ecc. attestano che disposizioni legge vengono qui applicate maggiore esattezza possibile ».

E qui richiamo specialmente l'attenzione dell'onorevole Guicciardini: « Per quanto riguarda laboratori femminili sarte-modiste non escludo che in Firenze, malgrado ripetute pubblicazioni di avvisi mezzo stampa ed altre sollecitazioni anche personali, pochi proprietari abbiano finora effettuato prescritta denuncia, al fine di sfuggire relativa vigilanza; ma io ho già, dagli ultimi tempi dell'anno decorso, richiamato funzionari dipendenti dare opera zelante perchè anche per questi laboratori, sebbene non numerosi, nè molto importanti, si osservi la legge. Ed ho fatto pervenire nuove esortazioni proprietari laboratori stessi di procedere dovute regolari denunce. Ho pure invocato concorso signor sindaco di Firenze, perchè mezzo propri agenti siano direttamente diffidati proprietari tenutivi, effettuare tale denuncia. Fine bimestre corrente scadendo per questo anno termine fissato articolo 3 regolamento vigente saranno iniziate, secondo norme impartite, ispezioni non solo in tutti opifici industriali e laboratori de-

nunziati, ma anche in esercizi industriali non denunziati ».

« Dunque, come vede l'onorevole Guicciardini, il prefetto stesso, mentre afferma che la legge è applicata, nel miglior modo possibile, negli stabilimenti maschili, non esclude che in qualcuno degli stabilimenti femminili, non sia stata completamente eseguita. Però egli ha aggiunto come intenda mettere riparo a questo stato di cose.

Il Ministero, stia sicuro l'onorevole interrogante, vigilerà affinché a Firenze ed altrove i lavoratori deboli sieno efficacemente tutelati.

PRESIDENTE. L'onorevole Guicciardini ha facoltà di dichiarare se sia, o no, soddisfatto della risposta ricevuta.

GUICCIARDINI. Come è noto alla Camera, la legge 16 giugno 1902 doveva entrare in vigore quattro mesi dopo la pubblicazione del regolamento. E, poichè il regolamento fu pubblicato nella « Gazzetta ufficiale » il 28 febbraio 1903, è evidente che, col primo luglio di quell'anno, la riforma della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli doveva entrare in applicazione piena, salvo in quelle parti la cui attuazione era riservata a periodi più lontani. Ora, non ostante che da quel termine siano decorsi 18 mesi, posso assicurare l'onorevole sottosegretario, che quella riforma, per la parte che riguarda la tutela delle donne minorenni nei laboratori femminili nella città di Firenze, non ha trovato applicazione. Nella maggior parte dei laboratori, il lavoro delle donne minorenni si protrae oltre le undici ore ed oltre le otto pomeridiane; il che implica due violazioni della legge, la violazione, cioè, della disposizione che regola la giornata di lavoro e la violazione della prescrizione che proibisce il lavoro notturno. I riposi intermedi non corrispondono in nessun modo, nella maggior parte dei laboratori, alle disposizioni della legge; il che implica la violazione di un'altra parte essenziale della legge.

Il riposo settimanale di ventiquattr'ore continuate è in molti laboratori un desiderio vano; il che implica una quarta violazione della legge.

Quanto poi alle prescrizioni che sono destinate ad assicurare l'osservanza della legge, come il libretto personale ed il registro delle donne minorenni e la affissione dell'orario di lavoro, affermo che in molti laboratori femminili non sono osservate.

Nè ciò è tutto; posso assicurare l'onorevole sottosegretario di Stato che fino a due mesi or sono l'autorità di pubblica sicurezza ignorava che la riforma del giugno 1902 si applicasse anche ai laboratori dove non esistevano motori; posso altresì assicurarlo che a tutt'oggi, od almeno fino a quando l'onorevole sottosegretario non domandò alla prefettura di Firenze notizie sull'applicazione della legge, alla prefettura non esisteva nemmeno l'elenco dei laboratori femminili dove sono occupate più di cinque operaie.

Non ho bisogno di notare quanto sia dispiacevole che una legge, discussa tre anni or sono con tanto amore in questa Assemblea, abbia trovato così scarsa applicazione; anzi, per quanto riguarda il lavoro delle donne, nessuna applicazione in una città come Firenze, dove allo Stato non possono certamente mancare i mezzi di azione; nè io indagherò se la responsabilità di questa negligenza spetti all'ufficio del lavoro oppure all'autorità locale. Mi limito oggi soltanto a prendere atto delle dichiarazioni fatte dall'onorevole sottosegretario di Stato augurando che, dopo gli eccitamenti che egli ha dati, a Firenze la riforma del 1902 trovi piena e soddisfacente applicazione. — (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Così sono esaurite le interrogazioni iscritte nell'ordine del giorno...

DI SANT'ONOFRIO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SANT'ONOFRIO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. L'onorevole Caprucci ha presentata una interrogazione alla quale io desidererei di rispondere subito perchè mi sembra urgente.

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato allude ad una interrogazione presentata oggi dall'onorevole Caprucci che dovrebbe essere annunziata infine di seduta; ma stante l'urgenza della interrogazione stessa, egli chiede di svolgerla. « Do quindi lettura della interrogazione dell'onorevole Caprucci al ministro dell'interno « per sapere se e quali provvedimenti abbia presi per attenuare le disastrose conseguenze della inondazione avvenuta in Bari e specialmente per lenire le sofferenze della povera gente »

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di parlare.

DI SANT'ONOFRIO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Devo limitarmi a dare all'onorevole Caprucci le sommarie informazioni quali mi risultano dai telegrammi di

urgenza ricevuti ieri sera e questa notte. Pur troppo le condizioni della città di Bari sono gravi; a causa della straordinaria acqua caduta nella notte dal 22 al 23 corrente sulle Murge e sui colli vicini a Bari ieri fu inondata una parte della città; in alcune vie, trasformate in torrenti, l'acqua inondò le case ed i magazzini mentre fuori della cinta daziaria furono inondati alcuni stabilimenti e depositi.

Per dare sfogo alle acque il Genio civile fece aprire dei fori sulla diga del porto e furono organizzati d'urgenza i primi soccorsi che si potevano dare, ma difficilmente, perchè era tutto allagato.

Dalle ultime notizie della notte risulta che il deflusso dell'acqua, per quanto accennasse ieri a diminuire, continuava con violenza. Si hanno a lamentare conseguenze piuttosto gravi, più gravi anzi di quelle temute da principio, e vi sono vittime e fabbricati pericolanti. Perì anche un brigadiere dei reali carabinieri, Del Conte Giovanni, mentre tentava di salvare un giovanetto.

Ed io in questa occasione mi credo in dovere di mandare un mesto saluto a questo valoroso rappresentante dell'arma dei reali carabinieri, la quale sempre, in tutte le circostanze, si mostra veramente benemerita del paese e della patria. Un plauso pure invio ai nostri valorosi soldati, i quali con rara abnegazione e pericolo di vita, come sempre, concorrono all'opera di salvataggio. Ho poi inviato speciali istruzioni al colonnello dei carabinieri ed al prefetto perchè sieno resi gli onori alla salma del povero Del Conte.

Abbiamo anche interessato d'urgenza il Ministero della guerra a concedere il materiale necessario per i soccorsi e per il funzionamento del gazometro, il quale è anche interrato e non ha potuto agire questa notte.

Finalmente il Ministero ha mandato un primo sussidio di 5 mila lire per soccorrere le vittime e le persone che maggiormente ne abbiano bisogno. Il Governo non mancherà in appresso di prendere quegli altri provvedimenti che la gravità delle cose possa consigliare. Spero che l'onorevole Caprucci sarà soddisfatto di questa mia risposta.

PRESIDENTE. L'onorevole Caprucci ha facoltà di dichiarare se sia, o no, soddisfatto.

CAPRUZZI. Anzitutto debbo dichiarare che ho presentato questa interrogazione nell'assenza del deputato del collegio di Bari, onorevole Petroni, il quale stamani è

stato obbligato a partire precisamente a causa di questo grave disastro.

Io ringrazio l'onorevole sottosegretario delle sue dichiarazioni, le quali si riassumono piuttosto in una esposizione dei fatti come sono avvenuti.

Io lo ringrazio del sussidio di 5 mila lire già inviato, ma mi pare che sia un sussidio non adeguato alla gravità del disastro. Comprendo che date le prime notizie, non potendo subito valutare le conseguenze del disastro, nella loro vera estensione, il primo sussidio di 5 mila lire è tale da affidare delle benevoli disposizioni del Ministero in ordine alla necessità e possibilità di altri sussidi.

Certo la posizione è assai disastrosa. Ci sono morti e feriti, ci sono case cadenti, ci sono cento e più malati trasportati dalle proprie abitazioni nei locali della pubblica assistenza.

Nientemeno che nelle strade così grandi e spaziose del porto di Bari, nella parte nuova della città si è salvata la povera gente con le barche!

A questo si aggiunge un altro gravissimo danno, e che cioè le piscine d'olio dei negozianti sono state invase dall'acqua, e quindi l'olio se ne è andato. Vede la Camera, vede il Governo che è proprio uno stato di desolazione, tanto più che una inondazione di questa natura, una inondazione a Bari non ha precedenti, appunto perchè la città è in piano e lontana dai monti.

Io dichiarandomi per ciò pienamente soddisfatto di quello che ha fatto finora il Governo, mi auguro che esso voglia, quando avrà preso cognizione della gravità delle conseguenze del disastro avvenuto, aumentare il sussidio già inviato. E qui adempio anch'io al dovere di rendere omaggio al coraggio ed alla abnegazione non solo del brigadiere dei carabinieri che ha esposto la sua vita, ma anche dei soldati...

DI SANT'ONOFRIO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Che lavorano.

CAPRUZZI. ...della guarnigione che lavorano a recare soccorsi. (*Bene!*)

PRESIDENTE. Anche questa interrogazione è così esaurita.

Verificazione di poteri.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora: Verificazione di poteri - Elezione contestata del collegio di Treviglio (eletto Engel).

La Giunta propone che: ritenuta nulla ed illegale la proclamazione fatta in seguito alla votazione di ballottaggio nella persona dell'onorevole Engel, si dichiari eletto a primo scrutinio l'onorevole Cameroni a deputato del collegio di Treviglio e se ne liberi la convalidazione.

È aperta la discussione sulle conclusioni della Giunta. *(Pausa)*.

Nessuno chiedendo di parlare, le pongo a partito.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Sono approvate).

Do atto alla Giunta delle elezioni di questa sua comunicazione, e salvi i casi di incompatibilità preesistenti e non conosciuti sino a questo momento, dichiaro convalidata la elezione medesima.

Seguito della discussione in prima lettura dei disegni di legge per lo sgravio del debito ipotecario e per il credito fondiario.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della prima lettura dei disegni di legge:

Provvedimenti per lo sgravio del debito ipotecario, per il riscatto dei canoni ed altri oneri reali e per agevolare la formazione di piccole proprietà.

Provvedimenti a favore dei mutuatari dei Crediti fondiari (in liquidazione) della Banca d'Italia e del Banco di Sicilia.

Provvedimenti a favore dei mutuatari del Credito fondiario del Banco di Napoli e sistemazione dei rapporti del Credito fondiario in liquidazione col Banco di Napoli.

Do facoltà di parlare all'onorevole Margheri.

MARGHERI. Onorevoli colleghi, affidandomi all'indulgenza della Camera, io non fo alcun esordio ed entro subito nell'esame del disegno di legge.

Non mi occuperò della prima parte riflettente l'istituto della trascrizione, dapochè questo fu largamente trattato in vario senso da autorevoli giuristi e, senza dubbio, l'onorevole Gianturco, al quale risale la prima iniziativa della riforma, prenderà la parola a sostegno ed a difesa delle innovazioni che il progetto introduce al codice civile. Tuttavia desidero di dichiarare che fo adesione ad alcune delle osservazioni dell'onorevole De Nava, specie a quelle riflettenti il carattere incidentale che questa prima parte del progetto ha rispetto al vero suo scopo, trattandosi di una riforma radicale e sostanziale di un istituto del codice civile. Similmente aderisco alle osservazioni fatte dall'onorevole Sesia e dall'onorevole De Nava relativamente al pericolo che le

piccole fortune potranno correre, in seguito ad un indiscutibile aggravamento di spesa che risulterà dal progetto. Ma confido che il Governo su tale punto vorrà accettare degli emendamenti che allontaneranno questo inconveniente additato da molti competenti della Camera.

Finalmente, in ordine a questa prima parte, credo necessario replicare ad un'osservazione che venne fatta da uno dei primi oratori che se ne occuparono, cioè l'onorevole Venditti. Egli fece una censura al progetto del Governo, ritenendo che esso fosse deficiente per riguardo alla materia commerciale; ora io credo, per contro, che il progetto del Governo meriti per questo aspetto l'approvazione della Camera, perchè l'istituto della trascrizione, come è contemplato nel progetto, è interamente estraneo alla materia commerciale, particolarmente, poi, per quanto riflette appunto il desiderio dell'onorevole Venditti, circa la trascrizione delle sentenze fallimentari. Queste hanno la propria pubblicità, le proprie finalità, le quali non hanno nulla a che vedere con gli effetti derivanti dalla trascrizione degli atti secondo il diritto comune.

Quanto ad un'altra proposta che egli fece relativamente alla ipoteca giudiziale, io vorrei pregarlo, se fosse presente, di abbandonarla, poichè l'ipoteca giudiziale nei rapporti del fallimento, deve essere profondamente modificata, troppo stridenti essendo stati i contrasti della giurisprudenza e troppo contraddittorie le opinioni della dottrina, perchè nella riforma del terzo libro possano conservarsi all'ipoteca giudiziale il carattere e gli effetti che essa ha nel regime del libro terzo attuale.

Vengo ora alla parte che ha maggiormente richiamata la mia attenzione, e che mi consentano i colleghi che io chiami la parte sostanziale del disegno di legge, quella cioè, che riflette la formazione, la funzione così dell'istituto federativo per la trasformazione del debito ipotecario in fondiario, come la formazione e la funzione degli istituti, che dovrebbero proporsi la trasformazione della proprietà nel senso di creare delle piccole proprietà, scindendo e ripartendo i grandi latifondi. Ora io sono completamente d'accordo col Governo per quanto concerne le finalità di questi istituti, finalità che nessuno può mettere in dubbio che non siano degne di lode, poichè è troppo ovvio che il debito ipotecario pesi siffattamente sulla proprietà, che il trasfor-

marlo in debito fondiario rappresenti un enorme vantaggio. Similmente quando si faccia l'ipotesi, che ieri con brillante parola faceva l'onorevole Poggi, di una trasformazione della proprietà e di una ripartizione dei grandi latifondi in piccole proprietà, senza dubbio alcuno la proposta del Governo sembra accettabile. Ma a me pare che questefinalità non potranno raggiungersi, e non potrà riuscire nell'intento che il Governo si propone con l'organizzazione degli istituti, così, come essi sono proposti.

Rimandando all'ultima parte del mio discorso l'esame dell'istituto federativo, io credo che convenga prendere le mosse dall'esame del titolo ultimo del progetto in ordine agli istituti, che dovrebbero trasformare la piccola proprietà.

Mi consentano gli onorevoli autori del progetto che io muova, sotto la forma modesta di dubbi, meglio che di osservazioni, alcuni rilievi d'indole dapprima giuridica e poi economica, perchè indubbiamente la parte, che deve essere esaminata in questo progetto, è prevalentemente economica anzichè giuridica, mentre vi sono alcune disposizioni legislative, che si propongono, alcuni lati organici e sostanziali, i quali si riflettono sul carattere economico e che debbono, a parer mio, essere sostanzialmente modificati, in ordine alle esigenze appunto che il fenomeno economico non può non imporre.

Prego gli onorevoli ministri di consentire che io trovi alquanto imprecisa nella forma una locuzione, contenuta nel primo articolo del progetto, imprecisa apparentemente nella forma, ma che, per contrario, potrebbe nascondere una imprecisione di sostanza. Infatti, che cosa ha creduto di fare il disegno di legge? Esso ha creduto di promuovere la costituzione di una società da erigersi secondo le norme del codice di commercio, e di promuovere questi istituti per l'esercizio di alcune operazioni e di alcuni atti che precisamente sono indicati nell'articolo 75 del progetto, dove appunto si dice che gli istituti si proporranno i seguenti fini:

1° acquisto di fondi rustici nel Regno per rivenderli dopo averli migliorati o divisi;

2° gestione, miglioramento, divisione e vendita di fondi rustici per conto di terzi;

3° anticipazione a terzi per miglioramento e divisione di fondi rustici;

4° impianto ed esercizio di industrie agrarie;

5° partecipazione, mediante sottoscri-

zione o acquisto di azioni, all'istituto di cui nell'articolo 60;

6° impiego dei capitali disponibili in titoli di Stato, in titoli garantiti direttamente o indirettamente dallo Stato, in cartelle fondiarie, e anticipazioni su tali titoli;

7° qualunque altra operazione direttamente connessa con gli scopi sociali.

Orbene, a starsene alla lettera della proposta governativa, dovrebbe ritenersi che per la prima volta degli istituti possano esercitare operazioni simiglianti, poichè il disegno di legge nel suo primo articolo di questo Titolo VI dice:

« Il Governo del Re è autorizzato a concedere l'esercizio delle operazioni indicate nel presente titolo ad istituti regolarmente costituiti nella forma di Società anonima nazionale secondo le prescrizioni del codice di commercio ». Dunque, il progetto ritiene che occorra una concessione governativa, perchè delle Società possano costituirsi per l'esercizio degli atti di cui all'articolo 75. Comprendo benissimo l'obiezione che si può fare a questa esposizione preliminare della mia osservazione.

Noi intendiamo fare delle concessioni, diranno gli onorevoli ministri, ad istituti che siano chiamati a godere dei privilegi e delle prerogative di cui nel nostro progetto. Ma avrete sempre, consentitemelo, adoperata un'espressione imprecisa, dappoichè sarebbe stato meglio dire che alle società nazionali, costituite secondo le norme del codice di commercio, e che hanno per oggetto gli scopi di cui all'articolo 75, saranno concesse delle prerogative e dei privilegi nei sensi del disegno di legge.

Non è esatto muovere dal presupposto che spetti alla potestà governativa di promuovere per via di concessione delle società che secondo il regime del nostro diritto privato possono già liberamente costituirsi.

Io non debbo ricordare il n. 3 dell'articolo 3 del codice di commercio che, enunciando la commercialità degli atti aventi per oggetto beni immobili, si presta all'esercizio di tutte le operazioni di cui all'articolo 75. Se non che, ripeto, la mia osservazione non si limita ad una semplice formalità: essa è anche sostanziale, in quanto il Governo non soltanto ritiene necessaria una concessione, ma va ancora più oltre, volendo che la concessione stessa sia data per mezzo di un decreto reale, riconducendo il regime delle società anonime ad un diritto anteriore, ormai da lungo tempo ab-

bandonato, comunque limitatamente a quelle che avessero per iscopo gli atti indicati nell'articolo 75, e comunque destinate a godere di particolari prerogative e di speciali privilegi.

Nè basta. Il Governo vuole accompagnare la vita di queste società con un'ingerenza continua, quasi quotidiana, degli organi burocratici, senza accorgersi che in siffatta maniera ne verrebbe ad intralciare il movimento.

D'altro canto a che si riducono le prerogative ed i vantaggi che vengono accordati a queste società? Da una parte alla facoltà di emettere obbligazioni in una proporzione smisuratamente superiore a quella preveduta dal codice e dall'altra in una esenzione di parte delle tasse di registro e della tassa di circolazione. Ma io ritengo che la facoltà di emissione nella proporzione proposta, si riduce ad un grave pericolo per il pubblico e ad un ineluttabile danno degli istituti stessi; mentre le esenzioni dalle tasse è fatta pagare a caro prezzo, imponendo delle gravi limitazioni al libero esplicamento della volontà e dell'azione dei soci. Basti, innanzi tutto, rilevare che occorre un capitale di fondazione di cinque milioni interamente versato, estensibile a venti milioni. E su questa estensibilità sia lecito chiedere quale sarebbe il pericolo se le società preferissero aumentare il capitale ad una somma maggiore? Il Governo dev'essere convinto dell'attuabilità della sua proposta, e quindi se agli occhi suoi le vagheggiate società potranno diventare un fatto reale ed esistente, non s'intende il limite apposto all'eventuale aumento del capitale. Ma anche per riguardo all'esenzione della tassa di registro, per quanto parziale, il Governo non l'accorda che per un ventennio, termine che non deve parere eccessivo, quando si consideri l'altra condizione che il progetto impone ai soci, quella cioè di costituire società per la durata di 90 anni. Aggiungasi che, se le società non riescono nei loro intenti, non vendono, cioè, o non migliorano i fondi acquistati, mettendosi in liquidazione, dovranno restituire quanto avevano risparmiato nei contratti compiuti.

E c'è qualche cosa di più grave ancora. Rispetto alla ripartizione degli utili è prescritto che, prelevata l'aliquota per la riserva, il 5 per cento debba destinarsi agli azionisti ed il resto degli utili spetti, per una metà al Governo, lasciando soltanto l'altra metà alla libera disponibilità dell'assemblea.

Tutto questo costituisce un insieme di restrizioni che i vantaggi fiscali non basteranno a far sopportare ai sottoscrittori del capitale. Ora, onorevoli colleghi, come mai queste società che il Governo, con lodevole proposito vorrebbe promuovere, non si sono mai spontaneamente costituite? Basterà a spiegare il fatto che esse, costituendosi, sarebbero state esposte alle tasse normali in vigore? Potrà il Governo riuscire a promuoverle col sistema del progetto che è innanzi alla Camera? Le esenzioni fiscali e la facoltà della smisurata emissione delle obbligazioni sono tali condizioni da far verificare un movimento commerciale ed industriale fin qui soltanto desiderato? Questi mi sembrano i veri aspetti del problema che ci occorre esaminare; dappoichè essi ci riconducono a guardar questo nel suo lato pratico ed economico, per decidere se mai nella natura stessa delle cose vi siano caratteri, condizioni e circostanze, non adatte ai fini che il disegno di legge si propone.

Ora due ragioni hanno impedito, e secondo me saranno per impedire ognora, la costituzione di società per l'esercizio delle operazioni, di cui nel presente disegno di legge. Esse sono connesse fra di loro, ma non hanno la stessa importanza. Parecchi oratori che mi hanno preceduto hanno accennato alla scarsezza dei mezzi finanziari lamentata, nelle provincie dove maggiormente dovrebbero esplicitare la loro azione le progettate società, vale a dire nelle provincie del Mezzogiorno. Ma io non esito a dichiarare che questa circostanza non potrebbe essere nè decisiva nè influente.

Se la speculazione fosse buona, i capitali verrebbero dalle altre parti d'Italia, offrendoci così una nuova prova della fusione d'intenti che stringe le varie regioni della nostra Italia. (*Bene! Bravo!*). È pur troppo un fatale andazzo questo di tanto insistere sulla inferiorità del Mezzogiorno d'Italia, occupandone continuamente la Camera (*Approvazioni*), sventolando la bandiera della miseria e contrapponendola ogni giorno e sempre e per qualunque quistione alle provincie settentrionali (*Approvazioni*). Io credo che si finirà così per ottenere l'effetto inverso di quello che si vuole raggiungere: anzichè rafforzare i vincoli delle varie regioni del paese, essi s'infiacchiranno, fomentandosi uno spirito regionale, destinato ad essere la rovina della patria; là dove lo scopo di tutti noi quanti siamo, meridionali e settentrionali, dev'esser quello di tenerci compattamente stretti ed uniti nel

campo morale dei propositi ed in quello pratico della vita economica del Paese (*Approvazioni vivissime*). Laonde, quando pur mancassero nel Mezzogiorno d'Italia mezzi per costituire le forze di redenzione della terra che il Governo vorrebbe creare, egli è certo che i nostri fratelli del Settentrione accorrerebbero a costituire queste società di cinque milioni, quando esse potessero presentare davvero la finalità commerciale ed economica procreativa e produttiva perchè nessuno fa niente per niente. (*Approvazioni*).

Orbene, o signori, o m'inganno fortemente o la materia appunto mal si presta a quello che il Governo si propone di fare. Nella niuna commercialità di questa materia io trovo, o signori, la seconda e più propria ragione che impedi ed impedirà alle società di costituirsi, salvo che veramente nel Governo siavi alcuna cosa che non appare dal disegno di legge e che a noi sfugge. Alta e nobile, socialmente parlando, è la finalità del disegno di legge.

Chi può negare che l'acquisto di latifondi e di beni oberati di pesi, quasi abbandonati dai proprietari nella loro coltura, allo scopo di migliorarli, fecondarli e poscia rivenderli, ripartendoli e distribuendoli per la formazione di piccole proprietà, non rappresenti un nobilissimo fenomeno sociale? Ma tale finalità è praticamente attuabile, secondo la natura stessa delle cose? È dato per mezzo di essa, o per raggiungerla, dar vita ad atti i quali non siano soltanto d'interesse sociale ed economico in un senso generico, ma siano altresì tali da offrire un tornaconto allo speculatore? Se sì, potremo intenderci in modo di attuare quanto il Governo si propone; se no, come io ritengo, noi non faremo che un'accademia.

Or questo lato, dal quale a me pare debba considerarsi l'argomento, prescinde fortunatamente da ogni distinzione regionale delle varie parti del nostro Paese. Esso è obbiettivamente costante, perchè investe la materia stessa, sulla quale dovrebbe cadere la progettata speculazione. Ebbene, onorevole ministri, avete voi completamente osservato quanto accadrebbe e dovrebbe farsi per porre in atto la funzione delle società a costituirsi? Tutte le operazioni che queste società dovrebbero esser chiamate a compiere includono una serie enorme difficoltà, dalla prima, cioè dall'acquisto, alle ulteriori, fino alla ripartizione ed alla rivendita, costituendo un insieme di cose as-

olutamente repellenti e contrarie a qualsiasi speculazione d'indole industriale e commerciale. Dall'acquisto, io diceva, perchè tutt'altro che agevole ne sarà l'esecuzione. Se v'ha una passione umana, la quale si accosti e talvolta superi ogni altra, è ben quella del proprietario alla terra.

Se egli non si vede incalzato dal più sicuro ed immane disastro, mai s'indurrà ad abbandonare i suoi beni per quanto gravati ed oberati da pesi. È anzi questo sentimento non l'ultima ragione delle gravi jatture che finiscono per incombere sulle fortune dei privati.

Ora, quando non si tratta di ipotizzare singoli e staccati contratti che possono verificarsi fra acquirenti e venditori, ma sibbene di prevedere la funzione speculativa di un ente appositamente creato, e che nell'acquisto dei fondi deve trovare la base della propria azione commerciale, questa circostanza soggettiva delle persone, cui esso è destinato a trattare, ha una prevalente importanza. Mancherebbe alla richiesta dello speculatore la spontanea, continua offerta del mercato.

E v'ha ben altro ancora.

Quando questa prima difficoltà economica possa vedersi superata, oh! quali altri inconvenienti non verranno a presentarsi! Il fondo acquistato nasconde sotto ogni zolla oneri e pesi innumerevoli e multiformi: debiti fondiarii, ipotecarii, canoni, enfiteusi, servitù attive e passive. Se lo acquisto sarà stato fatto a trattative private, ecco aprirsi spaventosamente il giudizio di purga; se fu ad asta pubblica, ecco l'acquirente esposto a tutti i fastidii d'una liquidazione per graduazione. Tutto ciò non è incoraggiante per uno speculatore.

Poi seguirà il periodo della coltura e del miglioramento della terra acquistata, e poi verrà quello della ripartizione per la formazione delle piccole proprietà: ed in questo quali e quante altre innumerevoli difficoltà da superare! Accertamenti di origine, regolamenti di confine, ordinamento di servitù e, via via, tutto il faticoso calvario che occorre percorrere quando si tratta di divisione e di ripartizione di terre.

Non si è, dunque, in presenza di una speculazione rapida, semplice, spiccia, e tale da offrire al denaro che s'impiega il ricavato dell'alea cui si va incontro. Se il codice di commercio ha opportunamente dichiarato che il carattere immobiliare dei beni non può escluderne la commercialità, ciò non può bastare a mutare la natura delle cose.

Io comprendo che vi siano certe speculazioni immobiliari: quelle per esempio di risanamento ed edilizie. Ma in esse lo speculatore è dapprima protetto dal decreto di espropriazione forzata; e quando egli ha depositato il suo prezzo, lascia creditori e proprietario dibattersi dinanzi al prefetto o dinanzi all'autorità giudiziaria, mentre egli procede libero innanzi per la sua via, impossessandosi dei beni espropriati, abbattendoli per ricavarne i suoli edificatori che rivende o che gli servono per riedificazioni.

La speculazione si opera così rapidamente; e pure a quanti disastri non furono esposti gli enti in Italia ed all'estero che ebbero ad esercitarla! Ma ben altro è per la terra e non ho ragione d'insistere innanzi alla Camera, dopo quanto rapidamente ho poco anzi accennato. No; voi non riuscirete nel vostro intento, perchè ragioni intrinseche d'indole economica vietano la esistenza di società che sarebbero destinate a vivere fra continui fastidii, fra giudizi e procedimenti, lottando ad ogni passo con gl'interessi i più svariati, e che dal primo giorno desidererebbero come una salutare salvezza la loro liquidazione per evitare i disastri di un fallimento.

Quale scarso vantaggio, quale misera attrattiva sarebbero per esse le facilitazioni fiscali! Ci vorrebbe ben altro!

Per contro il disegno di legge le aggrava con restrizioni e limitazioni tutt'altro che incoraggianti. Si vuole, innanzi tutto, che il capitale sia interamente versato e per 5 milioni: e questo si chiede ad un paese esausto, anzi ad un paese che si deve considerare esausto nella sua proprietà rurale e ridotta al punto da promuovere proposte come quelle che formano l'oggetto del disegno di legge. Il codice di commercio consente che società, aventi per iscopo gli oggetti di cui all'articolo 75, si costituiscano col versamento di tre decimi del capitale, salvo a completarlo di mano in mano secondo il bisogno. Potrei ammettere, quando l'ammontare totale del capitale fosse lasciato libero, di determinare ai soci la condizione del pagamento integrale, trattandosi di operazioni di quella specie; ma a patto che la società così costituita fosse poi lasciata libera di sè, e non soggetta a tante e tante ingerenze degli organi governativi quante sono quelle enunciate nel progetto. Altrimenti temerei che i soci, malgrado le facilitazioni, finirebbero col dire: era meglio restar peggio come prima. Infatti perchè

prescrivere un termine di durata, niente meno, che per 90 anni? Per quale ragione non furono lasciati liberi i soci di stabilire il termine secondo la loro convenienza? Ed è davvero opportuno di assegnare un termine di 90 anni? Quale società, specie in presenza delle gravi difficoltà che presentano le operazioni di cui ci occupiamo, penserebbe mai ad un termine simile?

E vengo alla facoltà della emissione delle obbligazioni.

Essa è pel decuplo del capitale versato e dovrebbe rappresentare insieme la vera prerogativa delle società, ed il mezzo pratico per essere in grado di esplicare la propria azione.

Il decuplo: vale a dire che ognuna di queste società potrà emettere per 50 milioni di obbligazioni. Ve li immaginate, onorevoli colleghi, questi enti destinati a sorgere in Basilicata, in Puglia, in Calabria, e nelle provincie della Sicilia, aventi un capitale di 5 milioni ciascuna, ed una emissione di obbligazioni per 50 milioni ciascuna?

Tutta la terra d'Italia potrebbe esserne avviluppata e coperta nella rete fittissima che tanta carta verrebbe a creare. Già vedemmo la garentia di queste obbligazioni: le terre espropriate, migliorate, ripartite e rivendute attraverso tutto quel po' di ben di Dio che ho rapidamente accennato; ed in base di tale garentia quale sarà il mercato ad esse riservato? Non certo nelle provincie del Mezzogiorno, in quelle stesse provincie dove maggiormente abbondano i latifondi che dovrebbero costituire l'oggetto delle operazioni delle società, e neanche nelle provincie del Settentrione, malgrado la loro prosperità economica e finanziaria.

Ed insisto alquanto circa la garentia delle obbligazioni. Notate, onorevoli colleghi, che il capitale di 5 milioni sarebbe ad un tratto ingojato dall'inizio delle operazioni, per modo che assai presto esso troverebbesi necessariamente investito nei beni acquistati; e tutta la potenzialità finanziaria degli enti dovrebbe essere fonteggiata col prestito a mezzo delle obbligazioni. Non sarà arduo pensare che gli acquirenti di queste non accorreranno in folla.

SALANDRA. Neanche i proponenti le comprerebbero.

MARGHIERI. Lo credo anch'io.

Avevo quindi ben ragione di osservare sin da principio che questa concessione della facoltà di emissione delle obbligazioni era destinata a ridursi ad un pericolo gravis-

simo per il pubblico, e ad un danno certo per gl' istituti i quali dovrebbero fare il servizio dell'ammortizzazione avendo tutte le loro attività impegnate in modo niente redditizio: anzi essi vedrebbero, sin dal momento stesso della loro costituzione, lo spettro del fallimento; salvo che, come ho già accennato, a noi non fosse dato dalle dichiarazioni del Governo di conoscere a fondo a chi appartengano queste proprietà che devono essere smobilizzate e ripartite, da chi debbano essere costituite queste società e da chi debba essere garantito questo enorme *stock* di obbligazioni. Io ho troppo illimitata stima dei presentatori del progetto, ed in specie del ministro del Tesoro, per supporre che egli abbia minimamente potuto pensare che un bel giorno si sarebbe potuto gittare sul mercato italiano obbligazioni in così grande misura senza garanzie sicure e reali per la loro ammortizzazione a tutela dei possessori. E dico sul mercato italiano perchè nel disegno di legge havvi una disposizione, già rilevata dall'onorevole Guerci, la quale menerebbe a sottrarre dal concorso straniero le progettate operazioni. Infatti è ivi detto che due terzi fra i componenti del Consiglio di amministrazione debbono essere rappresentati da cittadini italiani, e che del pari italiani debbono essere i direttori e i sindaci. Ora è certo che a queste condizioni nessun capitale straniero cercherà impieghi destinati a sfuggire ad una sua effettiva gestione.

Si è voluto questo? Se sì, i cinquanta e cinquanta milioni delle obbligazioni chi dovrà assorbirli? Non il mercato italiano perchè troppo ristretto, non quello straniero perchè voi lo espellete dalla parte direttiva della speculazione. E notate che questa limitazione equivale ad una violazione di disposizioni testuali della legge vigente, per le quali gli stranieri sono liberi di venire a costituire in Italia società anonime per qualunque scopo e come essi vogliono, uniformandosi alle disposizioni del codice di commercio. Certo non sarebbero soltanto le tasse di registro e quella di circolazione che li tratterrebbero, se la speculazione per gli atti di cui nel presente disegno di legge costituisse una vera e seria attrattiva. Desidero, giunti a questo punto, chiudere la mia dimostrazione con una osservazione che, se ne avessi l'autorità, potrebbe valere anche come una proposta, qualora per le stesse ragioni esposte non fossi troppo scettico per la sua riuscita dato l'oggetto della speculazione.

Che cosa si desidera di fare col disegno di legge? A che cosa si vuol riuscire? Alla formazione di piccole proprietà o per lo meno al miglioramento delle proprietà esistenti con mezzi diretti ed indiretti. Ebbene si lascino legislativamente le cose come si trovano: dichiarate soltanto che le società le quali fossero per costituirsi per l'esercizio delle operazioni che volete promuovere potranno godere dell'esenzione parziale delle tasse di registro e della tassa di circolazione.

Limitatevi a richiedere il versamento integrale del capitale, ma non determinatene l'ammontare; fate che in ciascuna regione le società si costituiscano secondo la potenzialità finanziaria rispettiva di quella, e secondo tutto quel complesso di fattori che devono concorrere a determinare la creazione di enti di speculazioni.

Che cosa importa se il capitale è inferiore a cinque milioni? Vorrà dire che la società farà operazioni proporzionatamente e se ne troverà la convenienza, nulla vieta che essa vada aumentando gradatamente il proprio capitale.

Ed in quanto alla emissione delle obbligazioni, fate che esse restino nei limiti assegnati dal codice di commercio.

Se società siffatte saranno per formarsi, avrete raggiunto il vostro intento; se no, avrete avuta la prova della inutilità di ogni tentativo in proposito. Voi non create società anonime col disegno di legge che è innanzi alla Camera: voi create vere e proprie fondazioni, in aperto contrasto con tutti i caratteri e con tutti gli elementi della speculazione. Anzi in una parte della relazione ciò è detto espressamente, dichiarandosi che soltanto il 50% debbano, i sottoscrittori ripromettersi dal loro concorso alla creazione dell'ente.

Ma chi troverete che venga ad impiegare il proprio danaro in così difficili, complicate e lunghe operazioni, con la prospettiva del 50% e quando manca ogni sicurezza di averlo? E per molti anni esso non si avrà al certo!

Il capitale integralmente versato dovrà necessariamente aspettare un lungo periodo per divenire redditizio: l'incettamento dei fondi, il loro miglioramento, gli atti che occorrono per il trapasso definitivo della proprietà, e la ripartizione di questa ai nuovi acquirenti, per formare le piccole proprietà, i giudizi di graduazione o di purga, assorbiranno improduttivamente un periodo di tempo nel quale il capitale non può che restare infruttifero.

Un altro dubbio si affaccia alla mente: potranno queste società, nel momento stesso della loro costituzione, esplicitare la facoltà della emissione dei 50 milioni?

È da credere che questo siasi voluto dal disegno di legge, essendo quivi detto che con lo stesso decreto reale che approva lo Statuto, è approvata la tavola di ammortizzazione delle obbligazioni. Chi sopporterà il peso dell'ammortizzazione durante tutto il periodo nel quale le operazioni, che costituiscono l'oggetto della società, non altro rappresentano che una spesa ed una passività? Perciò da qualunque lato noi guardiamo la cosa, essa si presenta inattuabile al cospetto dei criterii normali che presiedono a qualunque speculazione.

La iniziativa privata non può essere chiamata e destinata a formare queste forze finanziarie con le quali vi ripromettete il miglioramento della terra e la trasformazione dei latifondi in piccole proprietà. Bisogna ricorrere ad altri espedienti molto più conducenti ed adatti al fine. Ed allora noi siamo sospinti meglio verso quell'istituto federativo che pure avete immaginato, onorevoli ministri, limitandone la funzione soltanto alla trasformazione del debito ipotecario in debito fondiario.

Autorevolissimi oratori vi hanno tuttavia già dimostrato, come largamente fece, fra gli altri, l'onorevole Maggiorino Ferraris, la insufficienza di un capitale di 10 milioni, per quanto coadiuvato da una emissione di titoli che potrebbe giungere a venti volte il suo ammontare.

Ora io credo che soltanto una istituzione siffatta, alla cui esistenza dovrebbero concorrere non solo gli enti di cui si fa parola nel disegno di legge, ma anche e principalmente lo Stato, potrebbe riuscire a raggiungere le nobili finalità che voi vi proponete, allargandone l'azione alla trasformazione del debito ipotecario in debito fondiario, ad ogni altra operazione adatta a risollevarne la sorte della depressa proprietà rurale. E mi permetto di fare il seguente dilemma: credete che la pubblica finanza sia in condizioni di creare o di promuovere un istituto simigliante avente un capitale non inferiore a 100 milioni con facoltà di emettere due miliardi di titoli? Sì? Ebbene abbiate il coraggio di presentare alla Camera ed al paese le analoghe proposte.

Create questo istituto potente nella sua resistenza finanziaria, molteplice e complesso nelle sue finalità, agile ed elastico nella sua funzione.

Certo voi, onorevoli ministri, e fra tutti l'onorevole Luzzatti, avete l'ingegno e la dottrina per organizzarlo e l'autorità per sostenerne l'utilità di fronte alla Camera e al paese.

Avrete così acquistato un altro titolo di alta benemeranza di fronte alla pubblica opinione. Ma se questo coraggio voi non potete avere perchè la tutela della pubblica finanza vi trattiene, vi pregherei di averne un altro, quello di non insistere nel presente disegno di legge il quale nasconde una grande incognita e che, ove non nasconda propositi che a noi sfuggono, potrà ridursi ad un'amara disillusione pel paese, se non ad un disastro maggiore di quello dal quale voi oggi, così lodevolmente, volete salvarlo. (*Benissimo! Bravo! — Approvazioni — Congratulazioni.*)

PRESIDENTE. La facoltà di parlare spetterebbe ora all'onorevole Galluppi.

(*Non è presente.*)

Perde la sua iscrizione.

Giuramento.

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole Cameroni lo invito a prestare il giuramento prescritto dallo Statuto.

Leggo la formula. (*Legge.*)

CAMERONI. Giuro!

Si riprende la discussione dei disegni di legge relativi allo sgravio del debito ipotecario e al credito fondiario.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gianturco.

GIANTURCO. (*Segni di attenzione.*) Onorevoli colleghi: io vorrei, nell'esplicitare l'arduo tema della prima parte di questa complessa riforma, avere lucidissima la parola, lucidissimo il pensiero, affinché anche quei colleghi nostri i quali non fanno professione di leggi potessero intendere pienamente la gravità e l'efficacia della riforma proposta. Mi sforzerò, a tal fine, d'essere, più che possibile, chiaro e preciso.

Come i colleghi intendono, la funzione di credito, veramente sano e fecondo, presuppone due condizioni: prima, la rapidità e la sicurezza dell'impiego del capitale; seconda, la facilità e la rapidità del ricupero del capitale medesimo. Orbene, il diritto vigente del nostro Paese risponde all'una e all'altra condizione? Non ci vuole un grande sforzo (e bastano, a questo scopo, le statistiche, comunemente conosciute) per

rispondere negativamente alla seconda questione, nel senso che non sia facile il ricupero del capitale impiegato, nè rispetto alla durata dei giudizi di espropriazione, nè rispetto alle spese giudiziarie, eccessivamente gravose. Ponendo mente alla statistica giudiziaria del 1900, si rileva che 256 espropriazioni soltanto, in tutto il Regno, furono espletate in non oltre tre mesi; per 936, occorsero oltre sei mesi; per 1663, oltre un anno; per 1160, tre anni; e ve ne furono, egregi colleghi, 185 le quali durarono oltre cinque anni.

Di guisa che, sotto il rispetto della durata dei giudizi di espropriazione, il ricupero pronto del capitale, che è una delle condizioni perchè il credito si espliciti sanamente, come bene avvertiva il collega Carlo Ferraris (che sono lieto di veder presente), per la procedura immobiliare vigente, non è, in effetto, quale dovrebbe essere nei voti del legislatore.

E vediamo, onorevoli colleghi, se, almeno sotto il rispetto delle spese giudiziali, l'ordinamento vigente risponda a questo ideale ordinamento giudiziario. Ebbene, prendendo in esame i dati del medesimo anno 1900, si rileva che per 1391 espropriazioni la spesa oscillò fra il dieci e il venticinque per cento del prezzo; che, per 496, la spesa oscillò fra il venticinque e il cinquanta per cento; che, per 185, le spese del giudizio di espropriazione oscillarono fra il cinquanta ed il cento per cento; e mi duole di dover far sapere al sottosegretario per le finanze, mio buon vicino, che, per 141, le spese superarono il prezzo di aggiudicazione!!

Evidentemente riforme fondamentali occorrono, così nella procedura esecutiva immobiliare come nel diritto finanziario, per rendere facile e rapido il ricupero del capitale.

È questa la ragione dell'ordine del giorno che mi onoro di presentare, con cui si invita il Governo a presentare sollecitamente le opportune proposte per rendere più rapida e meno costosa la procedura esecutiva immobiliare.

Veniamo all'esame della seconda delle condizioni necessarie affinché la funzione del credito si espliciti fecondamente e sanamente. Perchè il capitale sia sicuramente impiegato occorrono due condizioni, che il capitalista possa facilmente assicurarsi che chi richiede il prestito sia davvero il proprietario dell'immobile, e possa anche assi-

curarsi delle ipoteche preesistenti sull'immobile medesimo.

Orbene, rispetto a questo secondo punto, alla quantità cioè ed ammontare delle ipoteche iscritte sull'immobile, noi possiamo rispondere affermativamente, poichè i perfezionamenti introdotti nel nostro sistema ipotecario sono tali che, data la abolizione delle ipoteche generali ed occulte, è facile sapere quali siano le ipoteche che gravano sugli immobili.

Ma è altrettanto facile assicurarsi della proprietà dell'immobile sul capo della persona che domanda credito? Io posso affermare, e ne darò brevissimamente la dimostrazione, che sotto questo rispetto noi ci troviamo oggi presso a poco nelle condizioni stesse in cui si era al tempo dei glossatori, i quali dicevano che la prova del dominio è una *probatio diabolica*.

Se vi presentate infatti a un istituto fondiario o anche ad un privato, a cui chiedete il mutuo, ed esibite l'estratto catastale, vi risponderà che il catasto serve ai fini fiscali non a quelli civili; se presenterete un istrumento di acquisto, un contratto di compra e vendita, vi risponderà: ma tanti diritti avete voi compratore quanti ne aveva il venditore; quindi dovete cominciare a dimostrare che proprietario fosse il venditore. E se voi, per appagare gli scrupoli del capitalista, gli esibite la nota di trascrizione dell'istrumento, vi risponderà subito: ma la trascrizione non sana i vizi di forma nè di sostanza dell'atto: se proprietario non era colui dal quale avete acquistato lo stabile, proprietario non siete divenuto voi. Di guisa che la sola prova del dominio rimane anche oggi la prescrizione acquisitiva, la usucapione. Ma è bene che la Camera ponga mente che neppure la prova del possesso trentennale è sempre sufficiente, e non pare sufficiente, agli istituti di credito, perchè la prescrizione acquisitiva ha potuto essere interrotta da una domanda di rivendicazione per esempio, e non vi è modo di sapere se vi sia stata o meno domanda di rivendicazione, perchè le nostre leggi non impongono la trascrizione della domanda stessa neppure per l'effetto dell'interruzione della prescrizione. Di guisa che gli istituti di credito fondiario a ragione e per mettersi al sicuro richiedono che l'usucapione sia comprovata e ribadita da un possesso di 60 anni.

Ma io debbo disilludere la Camera anche circa l'efficacia probatoria della usucapione, perchè vi sono beni che non possono essere usucapiti: e non rare volte è acca-

duto agli istituti di credito di avere prestatato il danaro scoprendo più tardi che si trattava di beni demaniali soggetti agli usi civici non usucapibili, e sui quali le ipoteche erano quindi inefficaci.

E noti la Camera che questa dimostrazione della proprietà è difficilissima anche quando gli acquisti siano seguiti ai pubblici incanti, perchè, mentre secondo alcune legislazioni straniere colui che acquista ai pubblici incanti è al sicuro dalle azioni rivendicatorie delle proprietà e delle servitù, invece, secondo il diritto vigente in Francia e in Italia, chi acquista ai pubblici incanti acquista tanti diritti quanti ne aveva il debitore espropriato; sicchè se il debitore espropriato non era proprietario, la rivendicazione delle proprietà e delle servitù è parimente esperibile contro l'aggiudicatario che neppure per questa via può dirsi al sicuro dalle rivendicazioni.

Ecco, onorevoli colleghi, quale è lo stato della nostra legislazione; è quindi molto facile intendere perchè ottenere credito da un istituto fondiario o da un privato sia opera lunga, difficile e pericolosa; e questo spiega pure perchè in alcune regioni d'Italia specialmente là dove il catasto non viene in sussidio della dimostrazione del dominio (come purtroppo avviene nelle provincie meridionali) l'interesse sia molto elevato; esso infatti non rappresenta solo il compenso del capitale prestato, ma comprende anche in sé il premio di assicurazione contro il pericolo della difficile o tardiva restituzione del capitale.

Questa condizione di cose è assolutamente intollerabile e se si vuol davvero provvedere a dare al Credito fondiario ed ipotecario una funzione normale, sana, feconda converrà curare il male dalla radice.

Si credette di potervi portare rimedio nel 1886 quando fu discussa la legge sulla perequazione fondiaria, e ricordo che da parecchie parti della Camera si levarono voci a dire che a riparare a questa condizione difficile di cose era sufficiente la istituzione del catasto probatorio; e si disse, a torto, che gli studi del Gabba, di Cannada Bartoli, di Ippolito Luzzatti ed anche i miei che furono immeritatamente ricordati, dessero già informazioni e notizie sufficienti per riformare la legislazione sotto questo rispetto. Ma molti anni sono passati, le idee si sono chiarite ed ormai non c'è alcuno che dubiti che molte nozioni inesatte in quel tempo fecero nascere l'illusione di un catasto probatorio del dominio.

È vero, o signori, che il catasto si può, sotto un certo aspetto, considerare come il complemento del codice civile; ciò intravvide Napoleone, il quale disse che il catasto era il complemento del suo codice; ma Napoleone intese dire (e fu chiaramente spiegato da molti e splendidamente dall'onorevole Messedaglia che fu qui relatore della legge sulla perequazione fondiaria) che il catasto può far prova riguardo alle mappe, vale a dire riguardo all'oggetto del diritto, all'estensione ed ai confini del fondo; ma altra è la prova dell'oggetto su cui l'ipoteca o il dominio cade, altra è la prova del diritto di possedere, cioè, della proprietà.

E il diritto a possedere è un titolo giuridico, la cui disciplina non può altrove trovarsi che nel codice civile.

Questo disegno di legge limita per ciò l'efficacia del catasto alla mappa, e tiene conto anche di una disposizione napoletana a torto dimenticata, poichè stabilisce, che decorsi tre mesi dalla pubblicazione della mappa censuaria, senza opposizione, essa farà fede dell'estensione e dei confini del fondo fino a prova contraria. Il che non è piccolo beneficio, giacchè oggi vengono evitati quei giudizi *finium regundorum* che sono spesso i più tormentosi e molesti, fra proprietari vicini.

Nè basta: si è tratto da questo medesimo concetto un altro corollario, ed è, che là dove per il Codice civile il proprietario può essere obbligato a contribuire alle spese di apposizione dei termini, invece dal giorno dell'attuazione del nuovo catasto se alcuno voglia fare apporre i termini, li apponga pure, ma a sue spese, poichè il proprietario vicino può bene appagarsi dei confini segnati sulla mappa.

Ma in quanto al diritto di proprietà, quali sono stati gli ordinamenti legislativi ideati per rendere facile e spedita, la *probatio diabolica* del dominio?

Io stimo necessario, onorevoli colleghi, di dire qualche cosa intorno a questo punto. E comincerò da un sistema veramente radicale quello conosciuto dal nome dell'autore che se ne fece propugnatore e che riuscì a farlo votare nel Parlamento del suo paese ed a farlo estendere in molte colonie, il sistema che porta il nome del Torrens; un sistema, che è stato in Europa molto lodato e di cui qualcuno ha proposto l'accoglimento; ma che ritengo affatto inattuabile fra noi, ed è bene, per disilludere qualche credente, di dirne qualche parola.

Il Torrens fece sull'argomento una vivace campagna elettorale, perchè in quei

paesi queste sono questioni che appassionano e possono formare argomento persino di una campagna elettorale.

Il Torrens dunque nei suoi discorsi veramente suggestivi, ricchi d'immagini, sostenne che bisognava finirla con questa incertezza del dominio. « Ognuno (egli diceva, leggerò alcuni brani dei suoi discorsi) può vendere un cavallo, senza la mediazione di un uomo d'affari, una nave che valga dieci ed anche trenta mila sterline; ma quando si tratta di terra non può fare a meno della assistenza di un legale, ed anche dopo il pagamento la proprietà è talmente incerta e gravata di carichi, che non si può sapere con certezza se si è comprato un pezzo di terra od un processo. Il titolo di proprietà sia pure eccellente rassomiglia ad una verga d'oro: a ciascun trasferimento bisogna pesarla, saggiarla e perciò sottrarne un pezzettino, ma quando è stata conosciuta alla zecca quella verga d'oro diviene moneta legale e può passare di mano in mano senza perdita di tempo ».

Orbene la registrazione del titolo è l'equivalente del conio della moneta. Che cos'è la registrazione del titolo? La registrazione del titolo trova il suo fondamento in una specie di assicurazione della proprietà.

Lo Stato si fa assicuratore della proprietà privata; esso però non impone l'assicurazione, ma chiunque voglia una tale registrazione di proprietà si rivolge allo Stato il quale promuove un processo provocatorio, fa le pubblicazioni e dice a coloro che abbiano ragioni reali da farle valere, esibitele entro due o tre mesi; e se il termine decorre senza che ragioni reali siano fatte valere, lo Stato registra il titolo, consegna cioè al cittadino un documento il quale è prova assoluta del dominio. Il titolo è fatto con una certa civetteria, perchè porta in miniatura una piccola pianta del fondo; e da quel giorno se il vero proprietario ha trascurato di presentarsi in tempo, se chi aveva altre ragioni reali non le ha fatto valere, le ragioni reali si tramutano in ragioni creditorie, mentre l'acquirente, che ha in mano la sua carta registrata, è perfettamente al sicuro.

Ad ogni trasferimento la carta viene ad essere annullata e registrata di nuovo. Il principio essenziale del mio sistema, diceva il Torrens, è l'abolizione di tutti i titoli retrospettivi per il fatto che in ogni trasferimento di proprietà il titolo deve essere rimesso allo Stato, che rilascia al nuovo

proprietario il nuovo titolo, e così, rinnovandosi il titolo ad ogni trasferimento, non vi sarà più ragione di occuparsi del passato.

Ecco il sistema del Torrens, che alcuni hanno proposto di introdurre anche in paesi, in cui la proprietà ha una lunga storia ed è molto frazionata.

Ma una proposta simile non merita l'onore di essere discussa da noi.

Noi non siamo in Australia, non in paesi cioè, nei quali la storia della proprietà si può dire recente. La storia della nostra proprietà fondiaria è così antica e le tracce che vi hanno lasciate il feudalismo, la manomorta ecclesiastica, le rivoluzioni sono tali e tante, che pensare ad un processo provocatorio ed alla possibilità che lo Stato italiano si faccia assicuratore della proprietà privata, è assolutamente un non senso giuridico, economico e politico.

Per le stesse ragioni dirò alla Camera che non accetto neppure il sistema degli *Hand-festen* di Brema, che è certo assai ingegnoso, ma anche esso si fonda sopra un processo provocatorio, e che si può attagliare del resto a una piccola città e al suo breve territorio, non a un grande Stato..

Vengo invece al sistema che è reputato più atto ad accertare la proprietà fondiaria, ossia il sistema germanico della intavolazione. È tanto più necessario esaminare questo sistema, in quanto gli autori del progetto si trovano oggi tra due fuochi; da una parte l'onorevole Alessio, che ci rimprovera di aver fatto troppo poco e di non aver introdotto senz'altro il sistema germanico, e dall'altra parte il mio carissimo amico De Nava, che nel suo formidabile e mirabile discorso di ieri ci ha attaccati, dicendo che il meglio era di lasciar le cose come sono.

Orbene pur prescindendo dai diversi modi di attuazione e dalle differenze certo non lievi fra il sistema austriaco e il sassone e il prussiano del 1872, e fra questo e il codice Guglielmo, vediamo in che consista nelle sue linee fondamentali il sistema della intavolazione.

Come i colleghi sanno, la proprietà, secondo il sistema del diritto italiano, si intende trasferita tosto che le parti abbiano convenuto sulla cosa e sul prezzo. Ma rispetto ai terzi occorre, se si tratta di proprietà immobiliare, la trascrizione; di guisa che noi abbiamo una duplice forma, per così dire, di proprietà immobiliare, una proprietà relativa nel rapporto fra compratore e venditore, limitandoci al caso del contratto di compra vendita, e una proprietà

assoluta nel rapporto dei terzi, la quale non si consegue, che per forza della trascrizione. Secondo il sistema della intavolazione la cosa procede altrimenti; la proprietà non s'intende trasferita neppure nel rapporto tra venditore e compratore se non in seguito alla intavolazione, cioè alla iscrizione nei registri pubblici, di guisa che dal contratto di compra vendita non consegue alcun trasferimento di dominio dal venditore nel compratore, ma consegue una semplice *obligatio ad intabulandum*, un obbligo di intavolare, dal quale può nascere soltanto il risarcimento dei danni e interessi. Il trasferimento ha luogo soltanto in virtù di un contratto *astratto*, l'*Auflassung*; la quale si compie non innanzi a un ufficiale amministrativo, come il nostro conservatore, ma bensì innanzi a un *giudice tavolare*. Si può dire quasi, che, se la intavolazione non avesse origine tutta feudale, sotto questo rispetto il sistema germanico si ricollegli al sistema del diritto romano; perchè non potendo aver luogo per il diritto romano, il trasferimento del dominio col semplice consenso sulla cosa e sul prezzo, non occorrendo la tradizione, nel sistema germanico la intavolazione viene sotto un certo rispetto a tener luogo della tradizione del diritto romano. Ma non è questo soltanto un punto fondamentale, che distingue il sistema della intavolazione dal nostro: ve ne è un secondo.

Tutti i trasferimenti, anche quelli a causa di morte, sono soggetti alla intavolazione, quei trasferimenti cioè, che hanno formato oggetto di così viva censura da parte del mio carissimo amico De Nava, diguiscachè chi non è iscritto nei registri fondiari o non è proprietario o non ha la libera disponibilità dei beni ereditari... (*Interruzione del deputato Ferraris Maggiorino*)... L'amico Ferraris deve permettermi di completare prima il mio concetto, perchè di queste materie bisogna discorrere con molta precisione.

Ma è vera la proposizione inversa? Chi è iscritto nei registri tavolari è dunque certamente proprietario? Ah! no: questa proposizione non è vera. Neppure col sistema della intavolazione si è sicuri dell'appartenenza del dominio.

Evidentemente, onorevoli colleghi, per ammettere la materializzazione del diritto di proprietà (e una vera materializzazione sarebbe quella di riconoscere e considerare come proprietario chiunque sia l'iscritto) bisognerebbe distruggere la tutela degli incapaci, la tutela della vittima dell'altrui malizia. Supponiamo che io abbia alienato il mio fondo in forza di un atto viziato per violenza, o per errore od anche per dolo e che colui che abbia acquistato da me corra

subito a fare iscriverne nei registri tavolari l'acquisto e subito dopo alieni l'immobile a un terzo: che cosa resterebbe a me se fosse vera la teorica che chiunque è iscritto nei registri tavolari è proprietario? Non mi resterebbe che un'azione personale contro colui che ha intavolato e che assai probabilmente è un nullatenente, ma nessuna azione reale contro colui che abbia acquistato da chi mi ha raggirato con dolo, che mi ha indotto nell'errore, o mi ha usato violenza.

Dunque si è dovuto riconoscere che possa l'iscrizione nel registro tavolare essere impugnata per vari motivi, fra i quali il vizio del congegno; e non si è neppure potuto disconoscere, malgrado qualche dissenso, che vi sono azioni, quale è quella di riduzione, la cui efficacia reale non può essere negata senza offendere le ragioni dei riservatari. Le prenotazioni, come è facile intendere, hanno in tale ordinamento una grandissima importanza.

Il sistema tavolare germanico, anche inteso così come esso si delinea nei suoi concetti sostanziali (perchè, ripeto, differenze vi sono e notevolissime tra le diverse legislazioni tedesche) quel sistema, onorevoli colleghi, ha incontrato nel nostro paese vivissime simpatie, e anch'io nel 1890 pubblicai alcuni studi sulla trascrizione e sul sistema ipotecario dichiarandomi fautore del sistema tavolare.

Ma debbo pur dichiarare che molti entusiasmi sono più tardi sbolliti, in seguito a un più profondo esame della questione. La prima Commissione nominata dal compianto ministro Bonacci volle rendersi conto delle conseguenze della introduzione del sistema tavolare in Italia; e i due questionari, uno dei quali dovuto al compianto senatore Costa e l'altro che compilai io stesso, incominciarono a rendere più chiare le difficoltà della introduzione di questo sistema nel nostro paese. Altre difficoltà apparvero nella Commissione, che presiedetti io stesso nel 1897 e della quale fecero parte principalissimi professori senatore Scialoja e il Simoncelli; e le difficoltà stesse apparvero addirittura insuperabili nella Commissione reale presieduta dall'onorevole Finali e dall'onorevole Luzzatti soprattutto per opera dell'illustre professore dell'Università di Roma, Filomusi-Guelfi. Contemporaneamente, la dottrina, la quale prima era quasi concorde, in seguito ad un acuto e profondo lavoro di quel sommo giureconsulto che fu il presidente della Corte di cassazione di Napoli, Giuseppe Mirabelli, la dottrina cominciò a

tentennare; e dopo il Mirabelli venne il professor Coviello e il Venezian, e venne il Congresso giuridico di Napoli in cui fu ampiamente discusso il problema. Gli entusiasmi sbollirono e le difficoltà parvero tali che la poca speranza di poter introdurre a un tratto questo sistema fece ritrarre molti i quali nel primo impeto avrebbero desiderato immediatamente di attuarlo. Orbene, questo mutamento nell'opinione dei giuristi non deve essere inteso come prova di scarsa coerenza nelle proprie opinioni: esso va inteso, o egregi colleghi, come un profondo convincimento delle difficoltà teoriche e pratiche che accompagnerebbero una riforma così fondamentale.

E queste difficoltà non le abbiamo viste soltanto noi in Italia: prima di noi le ha viste il legislatore tedesco, allorchando ha voluto introdurre le sue leggi civili nella Alsazia e Lorena. Crede forse la Camera che il popolo germanico giustamente superbo delle sue vittorie e del suo diritto nazionale, abbia importato senza altro, abolendo il codice francese, i libri fondiari nell'Alsazia Lorena? No. Il legislatore tedesco si è limitato a pubblicare nel 1889 una legge con carattere transitorio, e che sotto molteplici rispetti si assomiglia a quella che siamo chiamati oggi a discutere, che rappresenta sì un passo notevole nella via delle riforme e le prepara, ma che non sconvolge i principî fondamentali del diritto civile francese.

Orbene questo medesimo convincimento muove oggi noi. Se nell'Alsazia Lorena il legislatore tedesco non ha creduto di potere estendere questa istituzione nazionale tutta in una volta, ma solo di fare un primo passo che condurrà senza dubbio ai libri fondiari, anche noi abbiamo pensato che non sarebbe stata opera saggia sconvolgere tutta la legislazione nazionale e che dovessimo, invece, procedere per gradi.

Io non credo per verità che di questa prudenza possa alcuno biasimarci. Io non ho mutato nulla nei miei convincimenti del 1890: io credo che ai libri fondiari dobbiamo mirare come alla meta più alta e sicura, ma credo d'altra parte che sarebbe stata colpa da parte di coloro, a cui gli uomini che sono al Governo hanno fatto l'onore di chiedere consigli, sarebbe stata colpa gravissima negare il consiglio e l'aiuto ad una riforma che segna certo un passo notevolissimo nella grande riforma della pubblicità immobiliare.

Il mio illustre amico, onorevole De Nava,

ha detto ieri e con ragione che dovendo fare una così grave riforma, avremmo dovuto metterla in quella evidenza che essa meritava, ed in ciò mi associo completamente alle sue osservazioni. Deve essere sfuggito all'attenzione degli egregi uomini che hanno compilato il testo definitivo, che la parte compresa nel primo titolo riguarda specialmente la riforma della trascrizione. Io mi associo anche a lui nel credere che sarebbe stato meglio fare un disegno di legge assolutamente separato. L'ha detto anche oggi il mio carissimo amico e collega, l'onorevole Marghieri. Ma sono piccoli inconvenienti e difetti questi, a cui si potrà riparare, poichè niente vieta che la Commissione che sarà chiamata a riferire in seconda lettura su questo disegno di legge, introduca nei particolari tecnici giuridici, tutte le molte modificazioni che anche io credo necessarie.

Noi siamo oggi chiamati unicamente a vedere se questa riforma della trascrizione sia utile: se sia da accogliere il principio fondamentale che informa il disegno di legge: se invece sia meglio accogliere una delle due opinioni estreme o quella di non far nulla, o quella di correre all'impazzata. Orbene, ed è questo il quesito pratico, il presente disegno di legge costituisce un progresso? Come negarlo?

Io non ho che a richiamare l'attenzione della Camera sopra quegli istituti giuridici dei quali ho parlato poc'anzi. L'usucapione trentennale, non costituisce, neppure essa in modo sicuro la prova della proprietà, perchè le nostre leggi non impongono la trascrizione della domanda di rivendicazione. Ed io chiedo all'onorevole De Nava: accolto questo disegno di legge, ordinata la trascrizione delle domande di rivendicazione con la sanzione efficace che le domande non trascritte non abbiano effetto interruttivo, l'usucapione apparirà prova sicura di proprietà sol che non sia trascritta alcuna domanda. Non vi sarà da fare altro che chiedere all'ufficio ipotecario la prova che per trent'anni non è stato trascritto nessun atto interruttivo della prescrizione, perchè, ove non concorra qualche causa di sospensione, la prova del dominio sia piena e certa.

Nè piccolo merito di questo disegno di legge di aver creato un istituto speciale quello dell'usucapione catastale; poichè, onorevoli colleghi, per aprirsi la via all'istituzione dei registri tavolari, è necessario che in un certo momento i domini siano certi, sicchè la legge debba pre-

vedere soltanto e regolare i trasferimenti successivi.

Or bene, l'usucapione catastale, che fu già proposta, ma in termini tali che costituivano una vera violenza legislativa, è stata ammessa come usucapione catastale trentennale; di guisachè colui che si trovi iscritto nei registri del catasto e possa provare di aver posseduto per trent'anni senza che contro di lui sia stato iscritto nessun atto interruttivo, costui dopo trent'anni finalmente potrà dire di avere la prova certa del suo dominio. Anche qui io spero che il mio carissimo amico De Nava riconoscerà che il progresso è notevole...

DE NAVA. Senza dubbio.

GIANTURCO. Sta bene; quindi procediamo oltre.

Spesso accade, che si alienino o si ipotechino come liberi beni enfiteutici: or bene, il disegno in esame ordina entro un trentennio da oggi la trascrizione degli atti ricognitivi; sicchè se non altro fra un trentennio, la proprietà enfiteutica sarà chiaramente distinta dalla proprietà piena con evidente vantaggio dei terzi acquirenti o mutuanti.

E procediamo innanzi.

La dotalità che non è oggi considerata quale la considerava il diritto romano come di diritto pubblico: « *interest reipublicae dotes mulierum salvae esse*; » ma questa dotalità costituisce un vero arsenale di frodi poichè il nostro diritto civile non impone la trascrizione della dotalità: la donna che possiede un immobile e che se lo costituisce in dote, non ha il dovere di trascrivere. Questa è almeno l'opinione dominante. E allora, onorevoli colleghi, la condizione delle cose nella pratica è questa che, non sapendosi dove i capitoli matrimoniali siano stati stipulati o se siano stati stipulati; in seguito al diniego dei coniugi che capitoli siano stati stipulati, talvolta la donna maritata aliena, accende iscrizione ipotecaria sopra i beni dotali, con la semplice autorizzazione maritale; e più tardi, dopo che il terzo di buona fede ha pagato il suo danaro, s'impugna di nullità la vendita o la costituzione d'ipoteca, perchè si tratta di beni dotali e non bastava l'autorizzazione del marito, ma ci voleva l'autorizzazione del tribunale. Or bene, onorevoli colleghi, questo disegno di legge impone la trascrizione della costituzione di dote, e la impone in modo, che sia facile rintracciare se i capitoli matrimoniali furono stipulati, perchè la legge vuole che la trascrizione debba aver luogo presso

l'ufficio delle ipoteche, nella cui circoscrizione fu celebrato il matrimonio civile.

Ed io credo che anche questo costituisca un progresso notevole.

Veniamo alla trascrizione degli atti *mortis causa*. Non mi meraviglio punto che l'onorevole De Nava abbia volto più specialmente la sua attenzione su questo argomento; anzi me ne rallegro, perchè questo punto fu il più controverso anche quando si discussero le leggi prussiane del 1872, e la discussione ampia e profonda fatta in questa Camera dall'onorevole De Nava a questo proposito non è inferiore a quella che fu fatta in Prussia. Si cominciò dal dire: voi volete ricostruire la storia di tutti i passaggi, siano tra vivi o per causa di morte: ma non vi accorgete che la intavolazione, dissero essi, la trascrizione, diciamo noi, non può avere qui una propria funzione? Voi non potete subordinare il diritto dell'erede o del legatario alla trascrizione, quasichè l'erede che non abbia trascritto perda la sua qualità di erede. Sarebbe assurdo. Che importa a me se altri abbia trascritto un testamento precedente se io, portatore di un testamento posteriore, debbo essergli preferito? Si può dire che l'erede abbia perduto l'azione reale soltanto perchè altri trascrisse prima di lui? Sarebbe un'iniquità.

Ma ben fu risposto, che se non è possibile dichiarare inefficaci rispetto ai terzi gli atti di trasmissione a causa di morte non trascritti, la sanzione può essere l'indisponibilità dei beni fino a quando non sia seguita la trascrizione, salvi gli atti conservativi.

L'amico De Nava replica dicendo, che tutto ciò non fa che creare gravissime difficoltà giuridiche e pratiche. Ma, io comincerò dal mettergli innanzi la odierna quotidiana difficoltà. Nella pratica quando ha luogo un trasferimento per causa di morte, oggi la prima questione da risolvere è questa: vi è testamento? Seconda questione: se vi è un testamento, è l'ultimo? E se testamento non viene esibito, vi sono elementi sufficienti per ritenere che la successione sia aperta *ab intestato*? Notate che i quesiti sono gravissimi, perchè non essendo obbligatorio nel diritto vigente il deposito dei testamenti olografi, può benissimo un testamento olografo ritrovarsi più tardi, in una casa diversa da quella del defunto, in paesi lontani, in viaggio, ecc. La legge è muta, e la pratica provvede con sistemi assolutamente arbitrari.

Si raccolgono atti notorii, si presentano istanze ai tribunali in Camera di consiglio, con procedimenti che nessuna legge autorizza, e si cerca aiuto e scudo nel famoso articolo 933 del codice civile, il quale detta, che sono salvi gli atti a titolo oneroso conclusi dai terzi in buona fede coll'erede apparente.

Ma mentre voi credete di aver risolto la questione con questa teoria dell'erede apparente, che certo è un grande progresso del codice italiano rispetto al francese, non avete risolto nulla, perchè incomincia la disputa sul concetto stesso dell'erede apparente. Chi è l'erede apparente? È colui che ha in suo favore un titolo e il cui possesso si fonda appunto sul titolo? Come s'ha da intendere il titolo nel caso di successione legittima?

Il mio amico De Nava comprenderà benissimo che queste sono difficoltà gravi, alle quali il progetto ripara, giacchè trascritto che sia il testamento senza opposizioni, trascritta che sia la dichiarazione resa dinanzi al pretore, chi ha trascritto, acquista senza altro la qualità di erede apparente; di guisa che i terzi, che vogliono contrattare con lui, non hanno che da cercare nei registri pubblici se vi sia la trascrizione del titolo, e assicurarsi che non vi siano opposizioni alla trascrizione stessa.

Non è un progresso cotesto?

Oh! sì, dice il mio egregio collega ed amico — ma voi sconvolgete il codice!

Certo, modificazioni gravi e sostanziali introduciamo nel codice; ma non così gravi, come crede l'onorevole De Nava.

Noi non vulneriamo il principio che il morto impossessa il vivo; nè vulneriamo minimamente il diritto dell'erede di domandare provvedimenti conservativi; noi non vulneriamo neppure il famoso principio che la divisione ha effetto dichiarativo e non traslativo.

Del resto, quanto a questo famoso principio, il mio illustre amico De Nava mi permetterà di dirgli che è proprio qui, in questo volume che ho fra mano, pubblicato per il centenario del codice civile francese, che vi è un articolo del professore Vahl, decano dell'università di Lilla, intitolato: « Le variazioni della giurisprudenza intorno alla natura dichiarativa e attributiva della trascrizione »: anche oggi, come il codice è scritto, c'è molto da discutere se la divisione sia dichiarativa o attributiva. Il carattere dichiarativo della divisione fu, secondo l'opinione più accreditata, la conseguenza delle

vessazioni dei signori feudali, che esigevano sulla divisione la tassa di mutazione; i giureconsulti francesi, per sottrarre i vassalli dalla tassa di mutazione, dissero che la divisione fosse da ritenere semplicemente dichiarativa.

E, del resto, ben si può conciliare la trascrizione dell'atto di divisione, che, fra l'altro, sarebbe da redigere in iscritto col carattere dichiarativo della divisione; e mi fa piacere che il mio amico Dari, così esperto e profondo legista, faccia segni di approvazione a queste mie parole.

Dunque, onorevoli colleghi, noi non vulneriamo se non quelle disposizioni che sono incompatibili coi nuovi principi della trascrizione.

Dei particolari tecnici è inutile fare la critica oggi; dichiaro anzi sul proposito all'amico De Nava, che io posso perfino consentire con lui che il decreto del pretore sia inutile.

Ebbene lo sopprimeremo, se così gli piace: ma non posso consentire che si sconvolgano, come egli disse ieri, le regole della giurisdizione solo perchè diamo al pretore il diritto di dare provvedimenti conservativi. Io non devo ricordare ad un giurista del valore dell'onorevole De Nava l'articolo 914 del codice civile in cui si dice che, depositato il testamento olografo, in caso d'urgenza, il pretore ha diritto di dare provvedimenti conservativi.

Dunque, onorevoli colleghi, è manifesta esagerazione che con questo riordinamento della pubblicità dei trasferimenti immobiliari, si tratti di successione legittima o testamentaria, si sconvolgano addirittura i principi fondamentali del nostro diritto successorio.

Si è detto: voi mutate il carattere fondamentale della trascrizione in un istituto diverso, poichè la rendete obbligatoria. Oh no! La trascrizione rimane quello che era, cioè un istituto di diritto privato, in altri termini quando anche capiti tra le mani del conservatore un atto soggetto a trascrizione, il conservatore non lo può trascrivere senza istanza delle parti. Non come la registrazione che è un istituto di diritto pubblico fiscale, per cui se una carta non registrata capiti nelle mani del ricevitore del registro, questi la registra e irroga la multa; qui non vi sono multe, qui non vi sono che sanzioni civili indirette. Chi non vuol trascrivere è padronissimo di non trascrivere, ma si rassegna a subire, se mai, le conseguenze della mancata trascrizione. Quali sono queste con-

seguenze? Ecco dove la teoria del presente disegno, si delinea in maniera perspicua.

Alla trascrizione si è attribuito, oltre gli effetti speciali, un triplice ufficio. Vi sono atti, che se non siano trascritti, non producono effetti rispetto ai terzi; per esempio, quando la costituzione di dote non sia trascritta i beni sono a ritenere parafernali; vi sono atti i quali, sinchè non siano trascritti, mettono il titolare nella condizione di non poter disporre dei beni; l'erede chiamato per legge o per testamento può con atti conservativi tutelare il suo diritto, ma egli non può disporre dei beni fino a quando non abbia trascritto il testamento o la dichiarazione; vi sono infine atti i quali, quando non siano trascritti non hanno effetto interruttivo dell'usucapione, come le domande di revindica di nullità della divisione, di annullamento dei contratti, quegli atti e quelle domande che oggi secondo il diritto costituito non hanno bisogno di trascrizione e che pure hanno effetto interruttivo secondo i principi generali.

Dunque la riforma che il Governo propone ed alla quale sono lieto di dare il modesto concorso della mia parola, intende di creare una triplice funzione della trascrizione; una funzione di pubblicità nel senso dell'inefficacia dell'atto, e sotto questo rispetto non si fanno che aggiungere alcuni casi a quelli già disciplinati dal codice civile; una funzione diretta a sancire la indisponibilità fino a quando non sia eseguita la trascrizione, e da ultimo l'efficacia interruttiva della trascrizione per quelle domande che possono mettere in pericolo il compimento dell'usucapione.

Questa triplice funzione è contraddistinta quindi da tre ordini di sanzioni esclusivamente civili. E a questo proposito debbo dichiarare che non consento col disegno di legge, come già non vi consentì l'onorevole Guarracino che così splendidamente fece l'altro giorno la sua prima prova in quest'Aula, non consento col disegno di legge in quanto tende a mutare, e in modo generale, il concetto del terzo,

Il diritto vigente considera come terzo colui che abbia legalmente acquistato e conservato diritti sopra gl'immobili; l'usurpatore non è terzo e non può opporre al revindicante il difetto di trascrizione. Invece secondo il progetto ministeriale, terzo non è più un concetto giuridico, ma è un concetto sociale, per così dire: terzo è il mio vicino, terzo è il lontano Esquimese, terzo è chiunque non ha preso parte al con-

tratto. Si snaturerebbe, con l'invocazione erronea di precedenti legislativi, il concetto giuridico per cui terzo sia colui che abbia legalmente acquistato e conservato diritti sull'immobile: colui, che perciò appunto ha diritto a una speciale tutela e protezione giuridica. La pubblicità dei domini è pubblicità giuridica, non la pubblicità della quarta pagina dei giornali.

Io credo, onorevoli colleghi, di avere con sufficiente chiarezza esplicito i cardini fondamentali della riforma; dimostrata la necessità della riforma stessa per l'incremento del credito, e dimostrato che se una riforma si doveva fare, questa necessariamente non poteva essere nè la intavolazione del diritto germanico nè altra che non fosse un notevole perfezionamento della trascrizione.

Si dice che questa nostra riforma, in realtà non abbia che due qualità, o per dir meglio due difetti gravissimi: primo quello di violare l'undecimo comandamento, il comandamento di non seccare il proprio prossimo, o di seccarlo il meno possibile. Diceva il mio amico De Nava; con questa legge voi imponete alla buona gente tante formalità che non sono necessarie. Il secondo difetto, non meno grave, è, che qui, in buona sostanza, non si tratta di una legge civile, ma di una larvata legge fiscale.

Ebbene, onorevoli colleghi, io tengo a dichiarare che allorquando l'onorevole mio amico Codacci-Pisanelli, così benemerito di questi studii, ebbe la cortesia di chiamarmi a far parte della Commissione definitiva, io gli dissi recisamente, che non avrei accettato di far parte della Commissione, se non a patto che fosse escluso assolutamente qualunque aggravio per i contribuenti. E di ciò la prova sta nell'articolo 16, il quale categoricamente dichiara che per le formalità ordinate da questa legge non è dovuta nessuna tassa di registro e nessuna tassa ipotecaria.

Cedetti solo all'invito di quella sirena che è l'onorevole Luzzatti, il quale mi sedusse dicendo: ma come, neanche qualche centesimo per il nuovo e più grave lavoro da cui saranno gravate le Conservatorie delle ipoteche? datemi almeno 60 centesimi, sarà un piccolo, insensibile aggravio. E quando io feci il conto, che per ogni successione (ed è tassa fissa) non si sarebbero spese che lire 4.80, mi lasciai persuadere; ma sono punito della mia ingenuità, perchè lo stesso onorevole Luzzatti ha già dichiarato all'onorevole Sesia e all'onorevole Mango che rinunciava anche generosamente a quei centesimi. Ed io gli batto le mani. Certo il mio amico, l'onorevole De Nava ha molto esagerato a proposito della spesa... (*Interruzione del deputato De Nava*)... sì molto esa-

gerato, poichè la tassa di successione non ha a che vedere con questa tassa fissa di L. 4.80. Ma, ripeto, sono lieto che l'onorevole Luzzatti abbia rinunciato anche a quei pochi centesimi, onde avremo per la prima volta in Italia il lieto spettacolo di formalità di una certa importanza che si compiono senza alcuna spesa nè di registro, nè di bollo, nè di tasse ipotecarie!!

Mi piace che questa riforma sia accolta dal paese come una grande riforma civile e neppure lontanamente come una larvata riforma fiscale.

E vengo ai modi pratici di attuazione di questa riforma. Come la Camera sa, i registri attuali di pubblicità sono ordinati in rapporto alle persone. Noi abbiamo cioè i cosiddetti fogli personali. Le ricerche negli uffici ipotecari si fanno chiedendo le formalità ipotecarie a carico di Tizio o Mevio. Un sistema molto più progredito è quello dei fogli reali. È la pubblicità ordinata cioè in rapporto ai fondi, e non in rapporto alle persone. Si chiede quale sia la condizione giuridica di quel determinato immobile.

È stato, più volte, anche in Italia, proposto di mutare i fogli personali in fogli reali; ma le difficoltà sono gravissime. Persino nel paese classico dei fogli reali, in Prussia, si è vista la necessità, avuto riguardo al grande frazionamento della proprietà fondiaria, di stabilire fogli personali in correlazione coi fogli reali, e di tenere al corrente i due registri, seguendo le variazioni del catasto.

Che cosa vuole il disegno di legge, oggi in discussione? Quello appunto che fu fatto in Prussia: che cioè, oltre i registri che il conservatore ha l'obbligo di tenere, a norma del codice civile, se ne istituisca un altro che sia come la conciliazione fra il sistema dei fogli reali e quello dei fogli personali. Si riuscirà in questo intento?

Io, per verità, ho i medesimi dubbi dell'onorevole De Nava: credo molto difficile ordinare una pubblicità siffatta, finchè il catasto non sia compiuto. Ma devo, d'altra parte, dichiarare che questo problema è stato profondamente studiato in Francia dal Piat e da altri, e non vedo ragione perchè non dovessimo studiarla anche noi. Certo, sarebbe un gran passo nella via della pubblicità, potersi render conto dello stato giuridico del fondo, non chiedendo le iscrizioni e le trascrizioni a carico della persona, ma a carico di determinato fondo. È un problema tecnico che presenta gravi difficoltà;

ma che potrà e dovrà formare argomento di discussione, in seconda lettura.

Io voglio soltanto concludere, o signori, su questa parte dalla mia discussione, esprimendo il mio fermo convincimento che questo progetto costituisca davvero un gran passo sulla via della riforma della pubblicità.

Ho inteso, in questa Aula, parole molto amare contro la pubblicità. Simili parole furono dette anche contro il Colbert, quando con l'editto del 1673, tentò di rendere pubbliche le ipoteche. I Parlamenti francesi si ribellarono contro il grande riformatore; e dissero che i segreti delle famiglie non potevano essere resi pubblici mercè registri in cui ciascuno potesse mettere il naso.

Ma Colbert è stato vendicato; ed oggi, la pubblicità è divenuta la regola fondamentale della nostra vita giuridica e civile; la pubblicità impone, sì, delle formalità, e forse delle noie, come diceva ieri il mio amico De Nava; ma la pubblicità è la garanzia della verità e della giustizia; è rimedio contro le frodi; è la sicura tutela di quei diritti immobiliari che, sotto tanti rispetti, sono insidiati; è una necessità a cui tutti i paesi civili non hanno potuto sottrarsi; è una necessità che ben fu intuita chiaramente or sono parecchi secoli dai nostri maggiori.

Avrei la tentazione di leggere alla Camera, dai miei *Studi sulla trascrizione*, le disposizioni del Parlamento di San Lorenzo di Napoli, per la pubblicità terrestre, e dello statuto genovese per la pubblicità marittima; disposizioni che, per nostra mala ventura, non furono attuate, nè continuate: perchè noi, forse, pei primi, avremmo dato al mondo un sistema di pubblicità, completo e profondo più che non sia quello della stessa Germania. Ebbene, dirò all'onorevole De Nava, ciò che i nostri padri, nel Parlamento di San Lorenzo e i compilatori degli statuti genovesi dissero; che il danno del credito cioè è *danno pubblico*; che ben volentieri le parti avrebbero dovuto subire la noia di adempire qualche formalità a tal fine, poichè altrimenti il danno sarebbe stato non di essi soltanto, ma di tutti.

A questa pubblicità noi dobbiamo mirare e perfezionarla così negli ordini terrestri come in quelli marittimi; ed è opportuno che io faccia a questo proposito anche un cenno della pubblicità marittima.

Noi abbiamo un sistema di pubblicità navale, che è certo superiore al sistema di pubblicità terrestre, ed è naturale che così

sia, perchè la nave porta in sè la sua storia giuridica nell'atto di nazionalità. Ma d'altra parte la pubblicità marittima ha bisogno, non ostante i molti miglioramenti che furono introdotti nel codice di commercio del 1882, di essere integrata; ed ogni riforma che faremo nel sistema della pubblicità terrestre ci condurrà necessariamente ad una riforma eguale ed egualmente importante per la pubblicità marittima.

Sicchè anche quando noi mantenessimo il sistema del pegno navale senza introdurre l'ipoteca navale, noi avremmo reso al credito marittimo uno di quei servigi inestimabili che non si possono rendere con nessun congegno amministrativo, ma soltanto col rinnovare le norme fondamentali della pubblicità.

Il bisogno di questa riforma della pubblicità non è del resto italiano soltanto. Io voglio ricordare brevemente ciò che è accaduto in un paese il quale per le sue leggi, per il suo carattere, per le sue tradizioni giuridiche è il più vicino a noi, la Francia. E tolgo le notizie da questo volume pubblicato in occasione del centenario del codice civile francese.

In Francia è apparsa così chiara la necessità di una riforma del sistema della pubblicità del dominio, che nel 1890 il Parlamento votò un credito di un milione di lire per permettere di fare gli studi necessari alla preparazione della grande riforma.

Ed un decreto del 30 maggio 1891 istituì una Commissione extra-parlamentare del catasto, composta di persone competentissime incaricata di studiare le numerose questioni che solleva questa riforma così dal punto di vista tecnico come dal punto di vista giuridico. I lavori di questa Commissione pubblicati dal Ministero delle finanze forniscono gli elementi necessari alla preparazione della riforma progettata. Nello stesso tempo il Congresso internazionale della proprietà fondiaria nominava una Commissione per studiare i modi di trasmissione della proprietà fondiaria, e relazioni di grande valore sono state pubblicate in nome di quella Commissione nel 1892.

Tuttavia l'autore della monografia che ho qui fra mano, il Guilhaud dice: «purtroppo noi siamo nel 1904 e pare che praticamente l'opera della riforma ipotecaria con lo stabilimento del gran libro fondiario non abbia fatto ancora un passo dopo 14 anni di studi e 7 volumi pubblicati. Sembra anzi che il Governo vi abbia rinunciato, perchè anche il progetto di riforma ipotecaria presentato dal

guardasigilli Darlan il 27 ottobre 1896 non è che la riproduzione del sistema generale del progetto Vatismenil, come del resto riconosceva lo stesso guardasigilli nella relazione del 1896.

Dunque questo che al mio amico De Nava pareva un tentativo inopportuno ed inutile, perchè avrebbe accresciuto le noie del prossimo, in Francia per 14 anni ha dato occasione ad uno dei più profondi dibattiti, a 7 volumi importantissimi ed è costato allo Stato un milione.

Ed in Francia le cose hanno avuto presso a poco lo stesso svolgimento che in Italia.

Mentre nel primo momento il pensiero di quei giureconsulti e legislatori era d'inaugurare senz'altro in luogo della trascrizione il sistema del libro fondiario, a poco a poco le difficoltà, che sono state viste là come da noi, hanno dimostrato la necessità di fare un passo alla volta e pur guardando alla meta lontana contentarsi per ora della riforma della trascrizione.

Ed io leggerò queste poche parole con cui conclude il suo studio il professor Guilhaud, che al pari di me è entusiasta dei libri fondiari; ma che pure dopo aver fatto una lunga esposizione delle sue idee, è tratto a concludere così:

« Senza dubbio passerà ancora molto tempo, e noi non ci facciamo alcuna illusione, prima che il libro fondiario sia stabilito in Francia, e ciò per parecchie ragioni. Il Parlamento ha ben altre preoccupazioni che la riforma delle nostre leggi civili (sia lode al nostro Parlamento che ha mostrato invece di prendere molto a cuore questa grande riforma): lo stabilimento del libro fondiario costerà molti milioni qualunque sia il sistema che si adotti (ed infatti la Commissione francese prevede la spesa minima di 550 milioni): ed infine la sua istituzione solleva numerose ostilità con le quali bisogna contare quando si tratta di una riforma di tanta importanza alla quale gli spiriti non sono ancora preparati. È perciò che noi crediamo sarebbe utile, attendendo l'istituzione del libro fondiario e preparandola con la revisione del catasto, di fare ciò che i tedeschi hanno fatto nell'Alsazia-Lorena nel 1889, cioè una legge transitoria destinata a far entrare nei costumi i principi di pubblicità che debbono essere la base del libro fondiario.

« La legge proposta, diceva il relatore della Commissione per l'Alsazia-Lorena, ha per iscopo di chiarire nella misura del pos-

sibile la situazione attuale della proprietà fondiaria e di facilitare più tardi la introduzione del libro fondiario».

Veda dunque, l'onorevole De Nava che ciò che diceva il relatore della Commissione alsaziana abbiamo dovuto far noi, abbiamo dovuto cioè fare quel primo passo che almeno ci avvicini, fin d'oggi, alla meta lontana. (*Vive approvazioni*).

Prego l'onorevole presidente di concedermi cinque minuti di riposo.

PRESIDENTE. Desiderando l'onorevole Gianturco di riposare, sospendo la seduta per cinque minuti.

(*La seduta è sospesa alle ore 16,50 — Molti deputati vanno a congratularsi con l'oratore*).

PRESIDENTE. Si riprende la seduta.

L'onorevole Gianturco ha facoltà di continuare il suo discorso.

GIANTURCO. Onorevoli colleghi, la trasformazione del credito ipotecario in credito fondiario ed il riscatto delle decime ed altri oneri reali, è a parer mio opera grandiosa e tale che qualunque Parlamento si onorerebbe di averla compiuta. Trovo non iperbolica la frase del Miquel, ripetuta, se non erro, dall'onorevole Maggiorino Ferraris, che una riforma di tal genere sia quasi da paragonare all'abolizione dell'imposta fondiaria. Ma perciò appunto è necessario di proporre mezzi sufficienti ad una così alta impresa.

Noi sappiamo nonostante l'imperfezione delle statistiche del debito ipotecario, che il debito che grava sulle terre meridionali, oltrepassa i due miliardi, se non si avvicina ai tre; e in quelle nostre terre meridionali pesa più che in altre parti d'Italia un'usura che è interesse e premio di assicurazione; usura che come fu notato è talvolta larvata sotto la forma di quelle *cambiale*, mercè le quali si froda l'erario pubblico.

Ora la grande opera non si può compiere se non con una riforma del diritto civile, ed io per conto mio non ho feticismi di nessun genere e sono disposto a consentire a quelle modificazioni del diritto vigente, che siano strettamente necessarie.

Consento a quella, che possa il debitore restituire anticipatamente il capitale mutuato, anche quando l'interesse non sia superiore al legale, previo l'avviso di sei mesi.

Ma sono dell'avviso del mio amico Chimirri, che si debbano contemperare la ragione del pubblico interesse e del debitore

con quella del creditore, e stabilire o che la disposizione dell'articolo 18 abbia un valore meramente transitorio, o almeno che la restituzione non debba essere minore della metà del capitale. Vorrei pure, d'accordo anche in questo coll'amico Chimirri e coll'onorevole Guarracino, che tutta la procedura di questa trasformazione del debito ipotecario in fondiario fosse semplificata; perchè non sono necessarie nuove iscrizioni; bastano le surrogazioni; nè sono punto necessari i contratti condizionati ed altre formalità, che non fanno che aggravare inutilmente di spese il debitore. Vorrei pure che non si improvvisasse prematuramente un giudizio di graduazione; discutere della validità delle ipoteche preesistenti è ufficio del giudizio di graduazione; è quella la sola sede opportuna; tanto più che il giudizio, provocato in sede non propria, non avrebbe alcuno effetto rispetto ai non intervenuti in giudizio. Dunque tutta la procedura deve essere modificata.

Accetto con entusiasmo anche quella parte del disegno di legge, che mira al riscatto delle decime ed oneri di ogni natura, che gravano le nostre terre, soprattutto quelle meridionali; siano oneri feudali convertiti in censi, siano oneri postfeudali costituiti da canoni, che i quotisti delle terre demaniali debbono pagare ai comuni, siano oneri reali di carattere civile, enfiteutici.

Ora questi oneri rappresentano, se non tutti, pressochè tutti, una storia di vassallaggio e di prepotenza a danno delle plebi rurali, e sono stati di inciampo grandissimo al progresso della nostra agricoltura. Anche recentemente un valoroso giovane, il professore Claps, notava che la condizione delle nostre terre si è andata sempre aggravando per questo immenso cumulo di oneri reali. Riscattarle è opera sapiente e civile. Se per far ciò è necessario di modificare in qualche parte il diritto civile, non mi impunterò per questo. Così, ad esempio, accetto il concetto di stabilire a carico dei debitori di questi oneri reali, di queste decime, la indivisibilità della prestazione; perchè la indivisibilità della prestazione, che è dubbio sia ammessa nel diritto vigente, era indubbiamente ammessa nel diritto antico; e d'altra parte il vantaggio, che con la differenza di interessi si dà ai debitori delle decime e di altre prestazioni fondiarie, è così grande, che essi potranno avvantaggiarsene anche per poter riscattare sollecitamente. Essi da una parte vengono aggravati coll'onere della indivisibilità, e dall'altra

messi in condizioni di poter far libere le loro terre.

Epperò accetto questa parte del disegno di legge, salvo, ripeto, i particolari tecnici, accetto ancora quella parte del progetto concernente le nuove agevolzze concesse per i mutui fondiari, e specialmente le facilitazioni tributarie accordate a quei debitori, i cui mutui non superino le 20,000 lire.

E lodo pure la estensione ai mutui fondiari di quella disposizione della legge per l'Agro romano, per cui, quando si tratti di mutui impiegati a migliorare le terre, per i primi cinque anni il debitore non è obbligato a restituire alcuna parte del capitale; poichè la restituzione comincia dopo i primi cinque anni, quando, cioè, il debitore può ritrarre un qualche vantaggio dai miglioramenti agrari introdotti.

Anzi credo che l'aver obbligati i debitori del credito fondiario a rimborsare sin dal primo anno le rate del capitale non sia stata forse ultima ragione della rovina di tanti proprietari di terre.

Aggiungo, che credo degno di attento studio uno dei concetti espressi nel suo arguto discorso dall'onorevole De Bellis, il concetto, cioè, di temperare il rigore della indivisibilità della ipoteca.

Il concetto classico della indivisibilità della ipoteca, congiunto all'altro per cui la ipoteca stessa si estende a tutte le accessioni, è stato già temperato dalle nostre leggi sul credito agrario.

Secondo il rigore dei principii il debitore, che abbia ipotecato, per esempio, un suo fondo sterile, quando anche più tardi su questo fondo sorgano rigogliose vegetazioni e trasformazioni di colture e magari ville e palazzi, deve rassegnarsi a vedere estesa *ipso jure* la ipoteca anche su tali miglioramenti e su tutte le accessioni.

Ora, se ciò conferisce una sicura efficacia al diritto reale ipotecario, d'altra parte costituisce un inciampo grave per la trasformazione delle colture e pei successivi trasferimenti. Chiunque voglia acquistare una parte anche minima di un fondo soggetto ad ipoteca trova che quella parte anche minima è soggetta all'intero carico ipotecario per l'intera somma. Ora conviene studiare se non sia possibile temperare il principio della indivisibilità, ammettendo più largamente la riduzione delle ipoteche.

Guardiamo ora, onorevoli colleghi, quali sono i mezzi, che il Ministero propone per attuare questa grande opera civile. Il Mi-

nistero propone di liquidare il passato concedendo ai debitori degli antichi crediti fondiari di prolungare i termini della scadenza dei loro debiti ed una diminuzione degli interessi. Il Ministero propone anche di creare un Istituto federativo nazionale e di permettere sotto determinate condizioni e con determinati vantaggi anche la creazione di istituti per la formazione delle piccole proprietà.

Cominciamo dalla liquidazione del passato, e cioè da quel disegno di legge, per cui il Banco di Napoli, la Banca d'Italia ed il Banco di Sicilia sono autorizzati a prorogare i termini dei mutui e a diminuire gli interessi. Ho udito in questa Camera che meglio era, anzichè appigliarsi a questo provvedimento, gettare a mare gli invalidi e i feriti della vita economica e lasciare che il supremo fato si compisse a danno di tante famiglie.

Io non sono di questo avviso, e lodo il Governo di avere presentati questi provvedimenti, poichè la sentenza contraria sarebbe stata crudele ed ingiusta; ingiusta perchè, come già altra volta in quest'aula disse eloquentemente l'onorevole De Cesare, che mi duole non sia più fra noi, e come a ragione disse testè l'onorevole Chimirri, non si tratta di sperperatori nè di disonesti, bensì di persone, che ebbero una fede inconscia dei pericoli del Credito fondiario e dei mutui in cartelle, la differenza fra l'interesse dovuto per le cartelle, vendute spesso a basso prezzo e il reddito che avrebbero potuto ricavare dalla terra, e le continuate crisi agrarie hanno messo questi sciagurati proprietari nella condizione di non adempiere ai loro impegni. Edunque opera civile e sapiente dar loro una mano soccorritrice e liquidare il passato.

Ma poichè questo è il proposito del Governo, io mi sono domandato se le sorti di questi mutuatari siano fatte sicure dalla legge; e sono nati così nell'animo mio dubbi che devo manifestare all'onorevole Luzzatti.

Nel disegno di legge si dice che il Banco di Napoli potrà concedere la diminuzione degli interessi a patto che si dia nuova ipoteca e il pegno delle rendite.

Ora ascolti onorevole Luzzatti, noi concediamo al Banco di Napoli un beneficio reale, poichè riduciamo l'imposta. Ad un beneficio certo del Banco di Napoli bisogna che faccia riscontro un beneficio altrettanto certo per i mutuatari; nè bisogna metter questi nella condizione di pia-

tire come una concessione quello che deve essere un diritto.

Quando il Banco di Napoli sia fatto sicuro che il pegno della rendita è sufficiente al servizio delle semestralità, non deve essere più questa una concessione benevola, ma un diritto; poichè evidentemente il Banco non fa questa concessione graziosamente, bensì a titolo oneroso, pei vantaggi che ottiene dallo Stato.

Non voglio certamente avversare l'opera efficace dell'onorevole Luzzatti in favore del Banco di Napoli.

Io, che ho avuto l'onore di trovarmi con lui al Governo nel 1897, debbo qui rendergli pubblica testimonianza dello zelo, della costanza, della oculatezza con cui egli allora volle salvare il glorioso istituto meridionale.

Ma non voglio neppure approvare un disegno di legge, che, mentre concede benefici al Banco di Napoli, non assicuri altrettanti benefici nell'interesse dei mutuatari, il cui grido di dolore è giunto tante volte sino a noi. (*Benissimo!*)

Veniamo all'istituto federativo. Io devo dichiarare che ho una grande fede nell'opera dell'onorevole Luzzatti.

Non posso, non debbo mettere in dubbio che egli, prima di venire innanzi al Parlamento a presentare questo disegno di legge, abbia già preso gli accordi opportuni con gli istituti di credito per mettere insieme il capitale iniziale dei dieci milioni. Fare altrimenti sarebbe stato preparare una delusione atroce per le nostre popolazioni. Ma l'onorevole Luzzatti mi consentirà che, data la instabilità della politica, io preferisca veder consacrati quegli accordi nei disegni di legge, anzichè nei detti di un ministro, si chiami pure Luigi Luzzatti.

Devo quindi associarmi alla proposta fatta alla Commissione reale dall'onorevole Maggiorino Ferraris, e ricordata ieri dall'onorevole Lacava, perchè sia chiaramente detto che, quando non si riesca a raccogliere i dieci milioni, il tesoro provveda ai fondi con i tanti mezzi che sono a sua disposizione.

Non devo nascondere un grave dubbio, che è nato nell'animo mio dalla circostanza che gli istituti di emissione prudentemente si sono tratti fuori dal concorrere all'istituto federativo. L'articolo proposto parla delle Casse di risparmio e degli istituti di credito; ed io devo chiedere all'onorevole Luzzatti assicurazione precisa su questo punto.

Devo pure associarmi alla preghiera ri-

voltagli dall'onorevole Guarracino, perchè l'istituto, il quale avrebbe per suo fine principalissimo l'esercizio del credito fondiario e la trasformazione dei mutui nel Mezzogiorno d'Italia, abbia la sua sede in Napoli.

Non faccio, no, una misera questione campanilistica. Vi chieggo che la sede dell'istituto sia nella città di Napoli, perchè la speditezza delle operazioni dipende in gran parte dalla rapidità delle informazioni, dalla conoscenza delle persone, dal sentir vibrare più davvicino l'anima economica di una certa regione.

Notava ieri l'onorevole Lacava che gli istituti regionali dell'alta e della media Italia esitano dall'uscire dalla cerchia, dentro la quale hanno sin'oggi operato. Certo non chiederò che il capitale sia diviso per quote da attribuire distintamente alle varie regioni d'Italia; credo che l'onorevole Lacava, il quale ha cospirato per la libertà della patria, e ha così vivo il sentimento unitario, non ripeterebbe la frase sfuggitagli nel calore della discussione.

Vi chiedo soltanto che l'istituto, che deve operare specialmente nel Mezzogiorno, abbia ad avvicinarsi a quelle terre e agli uomini nostri, per meglio sentirne i bisogni, le aspirazioni, le speranze.

Debbo per richiamare l'attenzione dell'onorevole Luzzatti sull'esiguità del capitale di 10 milioni.

LUZZATTI LUIGI, *ministro del tesoro.*
Capitale iniziale!

GIANTURCO. Sta bene, iniziale: ed io mi auguro che al capitale iniziale possa essere data una grande espansione più tardi; ma il capitale di 10 milioni, anche con l'emissione al ventuplo, non fornirà sulle prime all'istituto altro, che una somma di 200 milioni. Ora, quando vi trovate in presenza di un debito ipotecario superiore a due miliardi, francamente non è possibile che l'istituto operi con efficacia, e che le promesse di questo progetto di legge siano adempiute. Devo quindi chiedere all'onorevole Luzzatti che su questo punto volga tutta quanta la sua attenzione.

E vengo all'ultima parte, cioè all'istituto per la formazione delle piccole proprietà. Ho inteso che questo istituto miri a spezzare il latifondo. Ma a questo non si perverrà con nessuno di questi mezzi.

O lo spezzerà, come in Francia, il sistema successorio con l'abolizione dei fidejcommessi, e la divisione in natura, o non lo spezzerà questa legge. Ma, ciò non ostante,

non escludo che possa giovare a tal fine anche un complesso di provvedimenti bancari e fiscali. Ma già l'onorevole mio amico Marghieri ha detto che, poichè il numero di questi istituti è illimitato, bisogna augurarsi che non ne sorgano tanti quanti ne potrebbero sorgere, perchè getterebbero sul mercato una tale quantità di carta che porterebbe ad un disastro per il paese. Ora ai dubbi dell'amico Marghieri debbo aggiungere un altro, sul quale richiamo l'attenzione dell'onorevole Luzzatti. Il mio dubbio sorge dalle parole, che si leggono alla pagina 24 della relazione ministeriale:

« Principale ufficio dei nuovi enti deve essere quello d'acquistare fondi rustici nel Regno, di avviarli ad un qualche miglioramento agrario, dividerli e rivenderli così divisi. Con lo spezzamento dei latifondi, si favoriscono gli Istituti, che ne posseggono e incontrano gravi difficoltà a disfarsene, e i proprietari privati che non sanno o non possono trarre tutto il profitto di cui quelle terre meglio condotte sarebbero capaci ».

Ora, onorevole Luzzatti, io, che ho in lei quella fede che muove le montagne, mi permetto di farle una semplice domanda. Quali sono cotesti Istituti che posseggono immobili e incontrano difficoltà a disfarsene? Sarebbero forse gli Istituti di emissione, i quali incontrano difficoltà a mobilitare il loro patrimonio, e che vorrebbero con questo Istituto sbarazzarsi dei loro fondi? Ma allora diciamolo chiaro, non solo, ma esaminiamo se gl'Istituti di emissione meritino che i contribuenti facciano ancora a tal fine altri sacrifici dopo i tanti che per essi hanno fatto. Noti la Camera che al fine di promuovere la famosa mobilitazione, furono concesse agevolazioni tributarie nel 1893 ed altre nel 1897. Oggi nuove e notevoli agevolazioni verrebbero a darsi; perchè non è esatto quello che diceva l'onorevole Marghieri, che a questi Istituti sia concessa soltanto la riduzione al quarto della tassa di registro e bollo per vent'anni; no, è concessa per novant'anni l'esenzione dalla tassa di negoziazione.

MASCIANTONIO. Peggio!

GIANTURCO. Molto peggio! E perciò vi domando: ma dobbiamo proprio, per rendere più facile la mobilitazione, per la terza volta fare altre concessioni? Non so a quanto ammontino approssimativamente le esenzioni tributarie promesse, ma deve essere una somma enorme. E, quel ch'è peggio a cotesti Istituti per le piccole proprietà dovremmo dare l'esecuzione parata e il di-

ritto di battere moneta fino a dieci volte il capitale, quando il codice di commercio non dà diritto di emettere obbligazioni che fino all'ammontare del capitale versato!!! E tutto ciò dovremmo concedere agl'Istituti di emissione per via indiretta, cioè con la formazione di altri Istituti per le piccole proprietà, che sarebbero, come suol dirsi, la testa di turco e il paracadute! E ciò dopo che gl'Istituti di emissione hanno elevato, soprattutto con danno della povera gente il prezzo dei fitti, facendo con ciò crescere eccessivamente il valore degli immobili!!! Su questo punto i miei dubbi sono così gravi, che chiedo all'onorevole Luzzatti una categorica risposta.

Gli chiedo di espormi con la sua abituale franchezza tutto il suo pensiero, perchè, ripeto, bisogna che la legge dica qual'è lo scopo del legislatore. È necessario dica che gli acquisti di latifondi per coltivarli, spezzarli e distribuirli fra i piccoli coltivatori non devono riguardare le mobilitazioni di nessun Istituto di emissione. Noi abbiamo largamente pagato i nostri e gli altrui errori, e non abbiamo alcuna ragione di concedere nuove larghezze.

Ed ora, onorevoli colleghi, dopo aver percorso così lungo cammino, volgiamoci un poco indietro a considerare tutto l'organismo della grandiosa riforma che ci è stata proposta. Essa costituisce una riforma civile ed economica della più alta importanza; poichè con la liquidazione del passato, del triste passato, con la trasformazione del credito ipotecario in credito fondiario, col nuovo impulso dato alla conversione dei debiti, al riscatto degli oneri reali, che gravano le nostre terre, noi prepariamo la risurrezione dell'agricoltura nazionale.

Anzi, io dico, non dell'agricoltura soltanto; poichè nei paesi, dove le statistiche ipotecarie sono meglio fatte che da noi, è provato che la maggior parte dei capitali garantiti da ipoteche non accorre all'agricoltura, ma accorre all'industria.

Osservate la statistica del Württemberg, e vedrete che la quantità dei capitali, che accorre, richiamata dalle ipoteche, alle industrie, è maggiore di quella che accorre all'agricoltura. Questo antico strumento classico del credito provvede maravigliosamente bene così al credito rurale, come al credito industriale. Rinvigorendo tutto il nostro sistema del credito, noi compiamo un'opera, di cui credo mai la maggiore non sia stata presentata al Parlamento nazionale. (*Approvazioni*).

Noi non prepariamo, o signori, un nuovo carnevale bancario; noi prepariamo, dopo gli ammaestramenti, che non dimenticheremo, di una dura quaresima, la redenzione di quelle nostre plebi rurali, che sono la maggior forza sociale e politica del nostro Paese; noi prepariamo mezzi opportuni a quel risorgimento dell'agricoltura, che è la maggiore nostra forza economica; noi prepariamo una legislazione sociale ed economica, non ispirata a vietati concetti dottrinari, non incartapecorita in aforismi antiquati, ma ispirata alla reale vita del nostro tempo e del nostro Paese.

Faccio quindi plauso all'opera del Governo, e mi auguro che esso ponga ogni suo zelo nel perfezionarla e condurla in alto. Mi auguro, soprattutto, che il Paese si mostri preparato ad intendere l'alta finalità a cui mira il disegno di legge, e a secondare gli impulsi, che il Parlamento si propone di dare all'economia nazionale. (*Benissimo! Bravo! — Vivissime approvazioni. — Molti deputati si recano a congratularsi con l'oratore.*)

PRESIDENTE. La facoltà di parlare spetterebbe ora all'onorevole Cocco-Ortu, ma se la Camera crede, potremo rimettere a domani il seguito della discussione.

Interrogazioni e interpellanza.

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli segretari di dar lettura delle domande d'interrogazione e interpellanza pervenute alla Presidenza.

PODESTÀ, segretario, legge:

« Il sottoscritto interroga il ministro delle poste e dei telegrafi sulla sorte dei supplenti postali e telegrafici.

« De Felice-Giuffrida ».

« Il sottoscritto interroga il ministro dei lavori pubblici sulla inopportunità di far fermare a Taormina i vagoni Pullmann provenienti dal continente e sulla necessità di farli continuare sino a Catania.

« De Felice-Giuffrida ».

« Chiedo di interrogare l'onorevole ministro della pubblica istruzione sulle cagioni del ritardato pagamento degli aumenti sennali dei maestri elementari, dovuti nei termini della legge 11 aprile 1886 al comune di Gangi sin dal 1902.

« Enrico Rossi ».

« Il sottoscritto interpella il ministro di agricoltura, industria e commercio sulla convenienza di favorire la iniziativa della Società agraria di Lombardia per la istituzione di un Osservatorio italiano di risicoltura.

« Rampoldi ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè lette saranno iscritte nell'ordine del giorno.

Prego l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio di dichiarare se accetta la interpellanza dell'onorevole Rampoldi.

RAVA, ministro di agricoltura, industria e commercio. L'accetto.

Sui lavori parlamentari.

TURATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURATI. Credo di farmi interprete di una quantità di colleghi, molti dei quali ho anche interpellati negli ambulatori, chiedendo all'onorevole presidente ed alla Camera che la convocazione degli Uffici per l'esame dei disegni di legge ferroviari stabilita per domani, sia prorogata a martedì. Si tratta di disegni di legge di importanza grandissima, dei quali abbiamo notizia da un giorno appena. Si tratta di esaminare un voluminoso incartamento di oltre ottanta pagine.

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Ci sono molti allegati!

TURATI. Se ce li avete messi è perchè li esaminiamo.

Io insisto nella mia domanda, e vorrei che tutti fossero concordi con me nel chiedere che il presidente rimetta l'esame di questi disegni di legge da parte degli Uffici a martedì prossimo.

Molte voci. Domani! domani!

PRESIDENTE. Innanzi tutto debbo osservare che gli esemplari stampati del disegno di legge sono stati distribuiti con maggior larghezza di termine di quella prescritta dal regolamento, che, come la Camera sa benissimo, è di 24 ore. Perchè, infatti, quando domani si aduneranno gli Uffici, saranno trascorse 36 ore da quella distribuzione. Sotto questo rispetto dunque tutto è perfettamente in regola.

Pel resto, mi permetto di fare osservare all'onorevole Turati, ed a tutti gli onorevoli colleghi, che la convocazione degli Uffici costituisce un dovere personale, quasi direi

una prerogativa del presidente. Non appena distribuiti i disegni di legge ai deputati, il Presidente deve trasmetterli agli Uffici: così prescrive il regolamento, e niente altro che questo. Quando poi la Camera, al momento di iniziare una discussione, crede di sospenderla o di differirla, è padronissima di farlo con quei limiti che il regolamento stabilisce; ma non parmi si possa arrivare sino al punto di volere che un disegno di legge, anzichè rimesso agli Uffici, sia per voto della Camera e contro il dovere del presidente, mantenuto in un cassetto o lasciato nella stamperia. Ciò sarebbe ben grave, e credo che l'onorevole Turati, riflettendo alle conseguenze che da un siffatto precedente potrebbero derivare, non insisterà nella sua proposta.

Pensi che potrebbe capitare anche a una proposta di legge di sua iniziativa di essere seppellita con un colpo di maggioranza, che le vietasse, per successivi rinvii, l'ingresso agli Uffici. L'onorevole Turati non può non ammettere che il regolamento, avendo disposto così come ha fatto, ha disposto bene.

Detto questo, osservo all'onorevole Turati che se alcuni Uffici non si crederanno maturi per deliberare su questo disegno di legge, perchè non lo avranno studiato abbastanza, potranno sospendere o differire le loro decisioni. Si è sempre visto far così. (*Bene! — Approvazioni*).

Gli Uffici fanno quello che credono. Il presidente deve convocare gli Uffici; questi poi provvedono a deliberare sui disegni di legge deferiti al loro esame, nel modo che reputano conveniente.

Spero che l'onorevole Turati non vorrà insistere nella sua proposta, la quale, lo ripeto, se approvata, potrebbe costituire un precedente assai pericoloso. (*Vive approvazioni*).

TURATI. Lungi da me qualunque idea di censura all'opera del presidente, il quale ha fatto strettamente, come sempre, il suo dovere eseguendo il regolamento che vuole questa automatica trasmissione agli Uffici. Io però non potrei accogliere il concetto che la Camera, la quale può far tutto (è il suo privilegio), non abbia la facoltà di riservarsi il tempo necessario per l'esame di un disegno di legge. (*Conversazioni*).

La obiezione mossa dall'onorevole presidente, secondo la quale il precedente, che la mia proposta verrebbe a stabilire si presterebbe a dar modo di seppellire, sotto la specie di lunghi rinvii, un qualsiasi disegno di legge

che non piacesse alla maggioranza, non si attaglia al caso concreto: la mia domanda si limita a chiedere una proroga di tre giorni, e in tre giorni non si seppellisce nulla: al contrario si fa l'interesse dei disegni di legge, lasciando il tempo strettamente necessario perchè lo studio dei progetti, le nomine dei commissari e i mandati che essi dovranno ricevere siano effetto di studio e di ponderazione.

Comunque, non ne faccio una questione. Se non si intende accogliere la mia proposta non v'insisterò, per fare atto di deferenza al presidente ed alla Camera: credo però fermamente che la impressione anche del paese...

Voci. No! no!

TURATI. È la mia convinzione.

Io credo che il fatto, che progetti così importanti siano discussi negli Uffici ad una distanza di poco più che 24 ore dalla distribuzione, farà nel paese una impressione disastrosa. (*Interruzioni*).

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Turati non insiste. Vuol dire allora che per domani rimangono convocati gli Uffici.

Pel traforo del Sempione.

MIRA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIRA. Un telegramma pervenuto al *Secolo* di Milano annunzia la rottura del diaframma nel traforo del Sempione.

Io credo d'interpretare il pensiero dei colleghi nel mandare il saluto nostro ai lavoratori tutti, così a quelli, che con la mente hanno diretto i lavori, come a quelli, che col braccio li hanno compiuti; poichè quest'opera grandiosa segna un gran passo nella via della civiltà e del progresso, e un nuovo legame per la unione e la fratellanza dei popoli.

Invito quindi la Camera a gridare unita: Viva l'Italia! Viva la Svizzera! (*Vive approvazioni — Applausi*).

TEDESCO, *ministro dei lavori pubblici*.
Mando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, onorevole ministro dei lavori pubblici.

TEDESCO, *ministro dei lavori pubblici*. (*Segni d'attenzione*). Questa mattina il capo del dipartimento delle ferrovie della Svizzera mi ha fatto l'onore di annunziarmi la caduta del diaframma nel traforo del Sempione. Io mi sono affrettato a rispondergli mandando un plauso agli ingegneri, ai la-

voratori, a tutti quanti hanno contribuito al successo dell'opera gigantesca, sacra al progresso e al commercio internazionale. E ho aggiunto che per la nuova via i legami di simpatia che ci uniscono alla Nazione vicina non potranno che rafforzarsi e i frequenti rapporti economici ricevere maggior soddisfazione e più vivo impulso. (*Benissimo! Bravo! — Vivi applausi.*)

PRESIDENTE. Io sono vivamente lieto di rilevare che gli applausi tributati dalla Camera alle parole dell'onorevole Mira e a quelle dell'onorevole ministro dei lavori pubblici sono l'attestazione più solenne della solidarietà di sentimenti, che in Italia unisce Rappresentanza nazionale e Governo per il felice successo dell'opera grandiosa, che apre alle due nazioni vicine, l'Italia e la Svizzera, e al mondo intero, una nuova via di progresso economico e civile. (*Benissimo! Bravo! — Applausi.*)

La seduta termina alle 17.45.

Ordine del giorno per la seduta di domani:

1. Interrogazioni.
2. Verificazione di poteri: Elezioni contestate dei collegi di Foggia (eletto Castellino) e di Nocera Inferiore (eletto Guerriore).

Seguito della prima lettura sui disegni di legge:

3. Provvedimenti per lo sgravio del debito ipotecario, per il riscatto dei canoni ed altri oneri reali e per agevolare la formazione di piccole proprietà. (116) (*Urgenza*).

4. Provvedimenti a favore dei mutuatari dei Crediti fondiari (in liquidazione) della Banca d'Italia e del Banco di Sicilia. (117) (*Urgenza*).

5. Provvedimenti a favore dei mutuatari del Credito fondiario del Banco di Napoli e sistemazione dei rapporti del Credito fondiario in liquidazione col Banco di Napoli. (118) (*Urgenza*).

Discussione del disegno di legge:

6. Sull'esercizio della professione d'ingegnere, di architetto e di perito agrimensore. (71).

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Direttore degli Uffici di Revisione e di Stenografia

Licenziata per la stampa il 1° marzo 1905.

